



Modello di organizzazione e gestione

(ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231)

Roma, 18 dicembre 2023

INDICE

1	PREMESSA	6
1.1	Decreto 231/2001	7
1.2	Metodologia di composizione e redazione del Modello di INIPA.....	11
1.3	Approvazione e adozione del Modello.....	14
1.4	Struttura del Modello di INIPA.....	14
1.5	Destinatari del Modello di INIPA	15
2	IL MODELLO DI INIPA	17
2.1	Premessa: il profilo dell'ente.....	17
2.2	Aree di attività di INIPA	20
2.3	Finanziamento delle attività, ciclo attivo e passivo.....	24
2.4	Contabilità, Bilancio ed adempimenti fiscali	26
2.5	Gestione del personale ed interventi in materia di sicurezza sul lavoro.....	27
2.6	Attività informatiche.....	28
3	MAPPATURA DELLE AREE ED ATTIVITÀ A RISCHIO	29
A.	In relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed assimilabili	30
B.	In relazione ai reati societari.....	39
C.	In relazione al reato di corruzione tra privati	44
D.	In relazione ai reati in materia di sicurezza sul lavoro	46
E.	In relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.....	50
F.	<i>In relazione ai reati tributari</i>	54
G.	In relazione ai reati informatici ed al trattamento illecito di dati	56
H.	In relazione ai reati associativi	62
I.	<i>In relazione ai reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, tratta di immigrati clandestini, razzismo e xenofobia e reati contro la personalità individuale</i>	63

<i>J. In relazione ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i>	67
4 PROTOCOLLI E REGOLE COMPORTAMENTALI	70
4.1 Protocolli generali	72
4.2 Protocolli specifici.....	74
4.2.1 Con riferimento al contenuto dei contratti.....	74
4.2.2 Con riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione e con soggetti terzi privati.....	76
4.2.3 Con riferimento agli aspetti contabili e di bilancio di esercizio	79
4.2.4 Con riferimento agli aspetti amministrativi.....	82
4.2.5 Con riferimento agli aspetti della tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro	85
4.2.6 Con riferimento alla gestione e all'utilizzo dei sistemi informatici	89
4.2.7 Con riferimento agli aspetti relativi alla selezione/assunzione del personale .	96
4.2.8 Con riferimento all'Organismo di Vigilanza.....	97
5 ORGANISMO DI VIGILANZA	99
5.1 Individuazione, ruolo e funzionamento	99
5.2 Composizione, nomina e durata	100
5.3 Requisiti di nomina e cause di ineleggibilità e di decadenza	100
5.4 Rinuncia, revoca e sostituzione	100
5.5 Attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza	101
6 FLUSSI INFORMATIVI, REPORTING E SISTEMA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI	102
6.1 Rapporti informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il Vertice aziendale.....	102
6.2 Rapporti informativi verso l'Organismo di vigilanza	102
7 SISTEMA DISCIPLINARE DELLE VIOLAZIONI DEI PROTOCOLLI ...	107
7.1 Introduzione.....	107
7.2 Il sistema sanzionatorio per i lavoratori dipendenti	107
7.3 Il sistema sanzionatorio per gli amministratori	110

7.4 Il sistema sanzionatorio per i terzi contraenti	110
7.5 Il sistema sanzionatorio per i lavoratori distaccati presso INIPA	110
7.6 Sistema sanzionatorio in materia di whistleblowing	111
8 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE.....	113
8.1 Comunicazione ai componenti degli organi sociali ed al Consigliere Delegato (o Direttore Generale ove presente).....	113
8.2 Comunicazione e formazione a favore dei dipendenti (anche distaccati presso l'ente) 113	
8.3 Comunicazione e formazione a favore dei terzi contraenti	114
9 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	115

INIPA IMPRESA SOCIALE
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

PARTE GENERALE

1 PREMESSA

Il presente documento costituisce il **Modello di organizzazione e gestione** (di seguito, anche, “**Modello**”) predisposto, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche, “**Decreto 231/2001**”), da INIPA IMPRESA SOCIALE (di seguito, anche, “**INIPA**”).

Esso è stato approvato e formalmente emesso dal Consiglio di Amministrazione, nella sua prima versione, in data 27 novembre 2008. Il medesimo Modello è stato poi oggetto di modifiche e integrazioni, approvate con delibera del medesimo organo amministrativo, dapprima in data 18 aprile 2012, a seguire in data 17 aprile 2017, in data 21 dicembre 2020 e successivamente in data 18 dicembre 2023, alla quale è aggiornata la versione attuale del documento.

Le predette modifiche ed integrazioni si sono rese necessarie al fine di recepire nel Modello, di volta in volta ed in linea con la relativa natura dinamica e strettamente legata alla compagine organizzativa dell’ente medesimo che ha fatto proprio il suddetto Modello, da un lato le modifiche organizzative nel frattempo intervenute, al fine di adattare sempre di più il sistema di controllo qui delineato alla specifica realtà interna (e quindi alle relative attività ed alle relative procedure e prassi operative), e dall’altro le modifiche normative ed i nuovi illeciti nel tempo aggiunti nell’elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto 231/2001, nella prospettiva di un generale miglioramento del sistema organizzativo e di controllo.

Scopo essenziale del Modello è, infatti, la realizzazione di un sistema strutturato e organico di procedure e di attività di controllo **volte a prevenire la commissione dei reati rilevanti per il Decreto 231/2001**, ma anche volte a determinare, in tutti coloro che operano per conto di INIPA, la motivata consapevolezza di poter teoricamente incorrere con comportamenti personali nelle casistiche di illecito rilevanti ai fini del medesimo Decreto 231/2001.

Con la predisposizione del presente Modello, che si colloca nell’ambito di una perseguita ed opportuna azione preventiva contrapposta ad ogni illecito dell’ente, conformemente alla sua politica di azione professionale, INIPA ha quindi inteso assicurare, sempre di più, condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle proprie attività, sottolineando, con evidenza e piena efficacia, che tutte le forme di comportamento illecito ipotizzabili sono sempre condannate e considerate contrarie ai principi deontologici della propria azione complessiva.

Tale iniziativa è stata, altresì, assunta nella convinzione che - al di là delle prescrizioni del Decreto 231/2001 - l’adozione del Modello, unitamente al Codice Etico, più avanti formulato espressamente, ed alle procedure di controllo contenute nel Sistema Qualità già adottate dall’ente, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti di INIPA e di tutti gli altri soggetti che a vario titolo collaborano o si interfacciano con il medesimo ente (collaboratori e consulenti esterni), affinché tutti seguano, nell’espletamento delle proprie attività,

comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire ogni rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto 231/2001.

In un'assoluta ottica di responsabilizzazione, quindi, dei propri dipendenti e di tutti i soggetti terzi che, in generale, operano per suo conto, INIPA, per una corretta organizzazione gestionale riferita a scopi preventivi della commissione di reati rilevanti, che è volta a limitare l'azione repressiva del Decreto 231/2001, ha pienamente rilevato e fatta propria, dal medesimo Decreto, la centralità del principio per cui il soggetto giuridico può spendere, in caso di commissione di uno o più reati che lo vedono come beneficiario di un indebito vantaggio connesso, la possibilità di dimostrare la sua assoluta estraneità istituzionale ai fatti criminosi, assecondando così l'effetto di un decisivo fattore esimente che determina la conseguente concentrazione della responsabilità, per ogni reato commesso, esclusivamente in capo al soggetto agente che ha realizzato materialmente l'illecito.

La suddetta estraneità, secondo la legge, può essere adeguatamente comprovata attraverso la dimostrata funzionalità di un'organizzazione interna attenta, in chiave di prevenzione reale, alla formazione della corretta volontà decisionale della struttura, nonché, altresì, generalmente attenta sul corretto utilizzo di appropriate risorse dell'ente nell'ottica preventiva generale dei citati illeciti penali.

Le suddette condizioni esimenti, delineate dallo stesso Decreto 231/2001 con l'apposizione di oneri e comportamenti preventivi, sono state assunte da INIPA come proprie e, come può essere rilevato, esse danno luogo al prioritario contenuto legale del Modello, che è stato appositamente istituito ai fini sopra citati.

In questa prospettiva, in diretta applicazione della lett. a) dell'art. 6 del Decreto 231/2001, questo Modello, nel riassumere il compendio di regole e misure operanti all'interno di INIPA, e nel costituire esso stesso, con la sua diffusione e circolazione interna, un ulteriore supporto materiale all'uopo diretto, vuole quindi rappresentare, nel suo complesso, lo strumento giuridico informativo primario e risolutivo al fine preventivo predetto, nei termini di una sua perseguita esaustività totale, in virtù della sua riscontrabile piena aderenza ai dettami legislativi applicabili.

1.1 Decreto 231/2001

A mero titolo di riepilogo, utile per chiunque del presente Modello si renda lettore nell'esercizio di qualsivoglia pertinente funzione, si espongono di seguito, in quanto strettamente connesse agli scopi del documento, le principali linee di riferimento normativo poste dal Decreto 231/2001.

Il Decreto in parola, notoriamente, ha introdotto in forma esplicita, nell'ordinamento italiano, il principio per cui gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica rispondono patrimonialmente, a titolo di responsabilità formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale, per l'avvenuta commissione di diversi reati, precisati dal Decreto stesso, posti in essere nel loro interesse o a loro vantaggio sia da soggetti in posizione di vertice (c.d.

apicale) che da operatori sottoposti alla loro direzione e vigilanza. La responsabilità che deriva in capo all'ente dalla commissione degli specifici reati richiamati dalla norma, si aggiunge, pertanto, in termini anche materiali, a quella che la legge prevede a carico delle persone fisiche che materialmente hanno commesso l'illecito.

Più precisamente, in via innovativa rispetto al passato, il Decreto 231/2001 stabilisce che ogni ente, con o senza personalità giuridica e con la sola eccezione di alcuni enti di rilievo pubblicistico, è potenzialmente soggetto alle sanzioni dal medesimo decreto previste qualora:

- sia stato commesso un reato rientrante tra quelli significativi (cfr. *infra*) da parte di soggetti appartenenti all'ente e cioè da (i) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della stessa (c.d. soggetti o persone apicali¹); (ii) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (i);
- il reato commesso rientri tra quelli elencati agli articoli 24, 24/bis, 24/ter, 25, 25/bis, 25/bis I, 25/ter, 25/quater, 25/quater I, 25/quinquies, 25/sexies, 25/septies, 25/octies, 25/octies I, 25/nonies, 25/decies, 25/undecies e 25/duodecies, 25/terdecies, art. 25/quaterdecies e art. 25/quinquiesdecies, 25/sexiesdecies, 25/septesdecies, 25/duodevicies del Decreto 231/2001, ossia in particolare: (i) indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico; (ii) delitti informatici e trattamento illecito di dati; (iii) delitti di criminalità organizzata (reati associativi); (iv) concussione (c.d. concussione per coercizione), induzione indebita a dare o promettere utilità (c.d. concussione per induzione) corruzione e traffico di influenze illecite; (v) falsità in monete, in carte di credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; (vi) delitti contro l'industria e il commercio; (vii) reati societari, corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati; (viii) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; (ix) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; (x) delitti contro la personalità individuale, ivi compreso il caporalato; (xi) abusi di mercato; (xii) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; (xiii) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio; (xiv) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti; (xv) delitti in materia di violazione del diritto d'autore; (xvi) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria; (xvii)

¹ Sono considerati "soggetti apicali" tutti quei soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della stessa. Diversamente, i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno degli apicali (ad es. lavoratori dipendenti non aventi le predette caratteristiche e collaboratori esterni) sono definiti quali "soggetti sottoposti".

reati ambientali; (xviii) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nonché procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; (xix) razzismo e xenofobia; (xx) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati; (xxi) reati tributari; (xxii) frode in agricoltura; (xxiii) reati di contrabbando; (xxiv) delitti contro il patrimonio culturale; (xxv) riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

- . Pur non essendo ricompresi formalmente nel Decreto 231/2001, la responsabilità amministrativa-penale delle società è stata estesa anche ai reati transnazionali previsti dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146, cioè alle fattispecie delittuose concernenti l'associazione per delinquere, di natura semplice o mafiosa, il riciclaggio, il traffico di migranti e l'intralcio alla giustizia, purché commesse in più di uno Stato;
- il reato sia commesso, anche in termini di solo tentativo, nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Le sanzioni potenzialmente irrogabili all'ente nel caso di applicazione del Decreto 231/2001, a seguito di un procedimento di natura marcatamente penale, possono consistere, a seconda del reato effettivamente commesso, in:

- (a) sanzioni pecuniarie di ammontare rilevante, variabile a seconda (i) della gravità del fatto, (ii) del grado della responsabilità dell'ente, (iii) dell'attività eventualmente svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, (iv) delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente;
- (b) sanzioni interdittive, previste in particolare con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione e a quelli in materia di sicurezza sul lavoro, quali (i) l'interdizione dall'esercizio dell'attività, (ii) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, (iii) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, (iv) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, (v) il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- (c) confisca, anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato;
- (d) pubblicazione della sentenza di condanna.

Le sanzioni interdittive sono inasprite qualora l'Ente venga condannato per la commissione dei delitti di cui all'art. 25 co. 2 e 3 (reati di concussione e di alcune ipotesi di corruzione); in tali ipotesi, le sanzioni interdittive sono stabilite in misura non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni, nei casi in cui l'autore del reato presupposto sia un soggetto apicale, e non inferiore a 2 anni e non superiore a quattro anni, se il reato è stato commesso da soggetti sottoposti. Tali sanzioni interdittive

sono tuttavia ridotte nella misura minima non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni qualora l'Ente collabori con l'Autorità giudiziaria durante la fase processuale che lo vede coinvolto. In particolare, l'Ente potrà beneficiare delle sanzioni interdittive in misura ridotta se precedentemente alla sentenza di primo grado "si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

Ciò detto, pur in presenza degli elementi sopra descritti (commissione del reato da parte di un soggetto apicale o sottoposto, nell'interesse o a vantaggio dell'ente) è esclusa qualsiasi responsabilità della persona giuridica laddove si ravvisi una adeguata attività di prevenzione e di vigilanza da parte della stessa persona giuridica.

Più precisamente, però, il citato provvedimento legislativo prevede la mancata emersione di responsabilità qualora l'ente si sia dotato preventivamente, rispetto al tempo di commissione del singolo reato, di una serie di strumenti formali "di protezione" comunemente denominati nel loro complesso, nella prassi professionale, "**scudo protettivo**", cui il presente documento direttamente si riconduce.

Ai sensi degli articoli 5 e 6 del Decreto 231/2001, sono fattori costitutivi del c.d. scudo protettivo:

- 1 la presenza, preesistente al reato, di un documento complesso interno definito **modello di organizzazione e gestione**, quale ambisce essere il presente atto, idoneo a svolgere, secondo i criteri normativi applicabili, adeguata azione preventiva rispetto alla commissione dei reati della specie di quello verificatosi (**fattore 1**);
- 2 l'esistenza e l'operatività di un precisato **organismo** dell'ente (c.d. Organismo di Vigilanza) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del predetto modello e di curare il suo aggiornamento (**fattore 2**) (per gli enti, ivi comprese le società, di piccole dimensioni i compiti dell'Organismo di Vigilanza possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente).

E' evidente che i due fattori citati devono presentare precisi requisiti di effettività e funzionalità interna, senza i quali la loro messa in funzione risulterebbe vana ai fini della protezione in oggetto.

Per ciò che attiene il rapporto tra soggetti c.d. apicali e modello, è importante sottolineare come nel caso concreto l'ente deve altresì, al fine di andare effettivamente esente da responsabilità, dimostrare in giudizio, nel caso di azione avversa: (i) che nel commettere il reato costoro hanno agito con dolo (fatta eccezione per i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per i quali l'elemento soggettivo è rappresentato dalla colpa) e si sono volontariamente e fraudolentemente sottratti

alle prescrizioni contenute nel modello (fattore 3); (ii) che non vi è stata omessa o insufficiente sorveglianza da parte dell'Organismo di Vigilanza (fattore 4).

Per entrambi i primi due fattori costitutivi del modello si impone, quindi, una piena dimostrazione di concreta operatività, anche in via di fatto. Per i restanti fattori, invece, risulteranno decisive le circostanze reali del fatto di reato, in relazione alle quali non è concepibile alcuna misura preventiva.

Relativamente ai reati eventualmente posti in essere da soggetti non apicali, la presenza del modello esclude presuntivamente, e ciò non va quindi dimostrato caso per caso, ogni forma di responsabilità amministrativo-penale dell'ente. E', in tale ipotesi, il giudice procedente ad avere l'onere processuale di provare l'eventuale inadeguatezza ed inidoneità del modello medesimo.

1.2 Metodologia di composizione e redazione del Modello di INIPA.

Il presente documento costituisce, come già espresso in apertura, la formalizzazione concreta del Modello di INIPA ed è il frutto di un'apposita attività di analisi condotta all'interno dell'ente (anche in relazione ai rapporti da quest'ultimo tenuti nell'ambito della Confederazione Nazionale Coldiretti), con il precipuo scopo di dotare INIPA di un idoneo strumento in grado di affrancare il medesimo dall'applicazione delle regole sanzionatorie di responsabilità amministrativa previste dal Decreto 231/2001.

L'adeguatezza del Modello è, pertanto, assicurata dalla sua aderenza e coerenza con la realtà dell'ente regolamentata, cui ogni prescrizione del documento è riferita.

In tale ottica, l'elaborazione del Modello e la definizione delle sue componenti normative sono connesse alle risultanze interne dell'ente relative alla sua struttura organizzativa, nonché alla normativa di riferimento ed ai rischi giuridici riconducibili alla conduzione delle sue operazioni tipiche.

A tal riguardo, sono state effettuate (a) apposite interviste conoscitive nei confronti del personale dell'ente, nonché (b) l'analisi della documentazione specifica riguardante la situazione organizzativa, economica, patrimoniale e finanziaria di INIPA.

Il presente Modello è stato, poi, elaborato tenendo presenti i suggerimenti contenuti nelle linee guida elaborate, in tema di redazione di modelli organizzativi, di controllo e gestione ex Decreto 231/2001, dalle principali organizzazioni collettive di rappresentatività imprenditoriale.

Sulla base di tali suggerimenti, l'elaborazione del Modello è stata sviluppata, dopo un breve inquadramento giuridico-organizzativo di INIPA ed una descrizione delle sue attività caratteristiche, sostanzialmente, mediante i seguenti passi operativi:

a) Identificazione analitica delle “aree critiche” e delle “attività sensibili”

L'individuazione delle specifiche aree di attività di INIPA considerabili a rischio in relazione alla problematica in oggetto, e quella dei singoli reati ipoteticamente collegabili alle stesse, è oggetto essenziale della Mappatura delle attività a rischio (cap. 3), ovvero del punto di partenza concettuale della realizzazione del sistema di gestione del rischio, posto che sulla base delle sue risultanze sono state identificate anche le misure interne preventive che il soggetto agente, se determinato a delinquere, deve necessariamente violare per originare la responsabilità amministrativa dell'ente.

La loro conoscenza preventiva costituisce elemento importante per qualunque soggetto che operi per INIPA e la relativa lettura cognitiva è, quindi, strumento di base permanente per ogni possibile intervento preventivo di tutti gli organi interni.

All'interno di ogni singola area critica rilevata sono state, quindi, individuate analiticamente le attività sensibili che risultano teoricamente interessabili, per loro stessa conformazione operativa, dalle potenziali casistiche di reato previste dal Decreto 231/2001. L'interessamento è stato identificato tramite il fattore della potenzialità astratta riferita a possibili comportamenti devianti del singolo operatore di cui si sottolinea, volta per volta, l'effettività teorica anche in ragione dell'assenza di verifiche o di riscontri contemporanei di soggetti terzi in qualunque modo presenti alle operazioni.

b) Articolazione del sistema dei controlli preventivi e dei protocolli.

Conformemente a quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, lett. b, del Decreto 231/2001 è stato predisposto un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi rilevati, su base pratica, nella Mappatura delle aree ed attività a rischio. In particolare, tale sistema di controlli preventivi e di protocolli risulta essere idoneo a garantire che i rischi di commissione dei reati siano ridotti ad un "livello accettabile", tenendo presente che, nella migliore e più riconosciuta pratica aziendalistica, all'interno di un soggetto imprenditoriale, il rischio è universalmente ritenuto accettabile fin quando il costo stimato dei controlli necessari per prevenirlo del tutto risulta inferiore al valore della risorsa da proteggere. Nel caso specifico, la soglia di accettabilità adottata al fine della redazione del Modello è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente. Tale scelta, in conformità con quanto espresso dalle diverse linee guida elaborate e codificate dalle principali associazioni di categoria, appare in linea con la prevista esenzione della responsabilità dell'ente in caso di elusione fraudolenta del Modello (cfr. art. 6, comma 1, lett. c, del Decreto 231/2001).

Diversamente, nei casi di reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei casi di reati ambientali punibili per colpa, la soglia di rischio accettabile è rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del Modello (e, nel caso dei reati in materia di salute e sicurezza, dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche), nonostante la

puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza. Ciò in quanto l'elusione fraudolenta del Modello appare incompatibile con l'elemento soggettivo dei reati colposi, in cui manca la volontà dell'evento lesivo della integrità fisica dei lavoratori o dell'ambiente.

Il sistema predetto si articola, quindi, in specifici controlli, da attuare a differenti livelli di operatività all'interno dell'ente, i quali, uniti alle procedure interne già in uso, configurano, nell'accezione concreta, gli specifici e settoriali "protocolli" inseriti come parte integrante nel presente Modello.

A tale riguardo, in particolare, per maggiore uniformità di redazione nonché al fine di attenuare ragionevolmente, sul piano della comprensione e ricezione, l'impatto dei nuovi precetti operativi contenuti nel Modello, è parso opportuno che questi ultimi si ponessero il più possibile in un'ottica di continuità e compatibilità rispetto alle procedure ed alle norme interne già presenti nella struttura organizzativa interna (Sistema Qualità), i quali pertanto devono a loro volta considerarsi parte integrante del presente Modello.

Si fa presente, quindi, che il Modello realizzato – conformemente alle indicazioni contenute nelle linee guida delle associazioni di categoria di riferimento - esaurisce, nella sua integralità, le componenti essenziali di un efficace sistema generale di controllo preventivo, dal momento che esso si configura pienamente per l'esistenza di:

- **un sistema organizzativo formalizzato con specifico riferimento alle attribuzioni di funzioni, responsabilità e linee di dipendenza gerarchica, in cui sono identificate le figure apicali e la loro autonomia decisionale;**
- **una separazione, per quanto possibile, di funzioni, punti di controllo manuali ed informatici, abbinamento di firme e supervisione delle attività dell'ente;**
- **un sistema di poteri autorizzativi e di firma formalizzati e coerenti con le funzioni e le responsabilità interne dell'ente ricoperte dai soggetti apicali;**
- **uno stato di verificabilità, documentabilità e congruità di ogni operazione dell'ente implicante rapporti economici e giuridici con soggetti terzi;**
- **un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello;**
- **un Organismo di Vigilanza apposito i cui principali requisiti sono: autonomia ed indipendenza, professionalità, continuità di azione;**
- **un sistema di flussi informativi da parte dei destinatari del Modello in favore dell'Organismo di Vigilanza;**
- **un sistema di segnalazione degli illeciti conosciuti nell'ambito del contesto lavorativo di cui al D.Lgs. n. 24/2023;**
- **un sistema di informazione e comunicazione al personale (ed in genere ai destinatari del Modello) e sua formazione;**

- **un codice etico capace di orientare i comportamenti anche in assenza di disposizioni di dettaglio.**

1.3 Approvazione e adozione del Modello

Il presente Modello - in conformità al disposto dell'art. 6 comma 1, lettera a, del Decreto 231/2001 - è atto di emanazione dell'Organo Amministrativo di INIPA il quale, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, disporrà le successive ed eventuali modifiche e integrazioni del Modello (cfr. cap. 9), allo scopo di consentire la continua rispondenza del medesimo alle prescrizioni del Decreto 231/2001 ed alle eventuali mutate condizioni della struttura dell'ente.

Come anticipato in premessa, il Consiglio di Amministrazione di INIPA ha, in particolare, formalmente approvato la prima versione del Modello in data 27 novembre 2008, nonché ha approvato gli aggiornamenti del Modello medesimo in data 18 aprile 2012, a seguire in data 21 dicembre 2020 e successivamente in data 18 dicembre 2023.

La vigilanza sull'adeguatezza e sull'attuazione del Modello è garantita, come anticipato, dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei suoi poteri di controllo.

1.4 Struttura del Modello di INIPA.

La struttura del Modello di INIPA è composta, in piena conformità all'articolo 6 del Decreto 231/2001 ed ai suggerimenti elaborati in materia dalle principali associazioni di categoria:

1. da una sezione preliminare contenente alcuni brevi cenni alle peculiari caratteristiche operative ed organizzative di INIPA;
2. dalla c.d. Mappatura delle aree ed attività a rischio, contenente le individuazioni precisate delle attività correnti dell'ente nei cui ambiti possono essere teoricamente commessi, dalle persone che vi operano, i reati rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001 (cfr. art. 6, comma 2, lett. a, del Decreto 231/2001);
3. dai protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle pertinenti decisioni dell'ente (c.d. protocolli), preventivi della commissione di reati rilevanti potenziali, con implicito riferimento all'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie (art. 6, comma 2, lett. c, del Decreto 231/2001);
4. dalle regole di condotta obbligatorie (c.d. protocolli), preventive della commissione di reati rilevanti potenziali con implicito riferimento all'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie (art. 6, comma 2, lett. c, del Decreto 231/2001).;

5. da una sezione concernente le caratteristiche, i requisiti ed i compiti dell'apposito Organismo di Vigilanza interno previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto 231/2001;
6. da un sistema di reportistica interna all'ente avente ad oggetto un generale obbligo da parte del personale di INIPA di fornire informazioni rilevanti all'Organismo di Vigilanza, nonché da un sistema di segnalazione di illeciti rilevanti o violazioni del Modello di cui al D.Lgs. n. 24/2023;
7. dal sistema disciplinare interno sanzionante in via preventiva le violazioni dei protocolli e del Modello in generale;
8. dal sistema di obblighi di comunicazione e formazione interna ed esterna permanente che concerne anche la problematica amministrativo-sanzionatoria sopra menzionata;
9. dal sistema di aggiornamento del Modello.

Del Modello sono parte integrante:

- il Codice Etico, capace di orientare i comportamenti aziendali anche in assenza di disposizioni di dettaglio (accluso in allegato al presente documento);
- le procedure ed i regolamenti aziendali che definiscono e descrivono le modalità di svolgimento delle diverse attività dell'Ente (che si intendono qui richiamate).

1.5 Destinatarî del Modello di INIPA

Il Decreto 231/2001 prevede che un ente possa essere ritenuto responsabile per gli illeciti commessi sul territorio dello Stato da parte del proprio personale che svolge, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione o controllo dell'ente medesimo o di una sua autonoma unità organizzativa, nonché da tutti i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza degli apicali suindicati, anche se distaccati, operanti per conto dell'ente.

Pertanto, al rispetto delle prescrizioni dettate dal Modello e delle disposizioni contenute nel Codice Etico sono obbligati non solo i soggetti legati da un rapporto funzionale o di lavoro dipendente con l'Ente, ma anche i soggetti, quali i fornitori, i consulenti, i collaboratori ed in genere tutti i terzi che operano presso o per conto dell'Ente ed agiscono nell'interesse di quest'ultima sotto la vigilanza degli apicali, in particolare in attività considerate a rischio di possibile realizzazione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa di cui al Decreto 231/2001.

* * * * *

Nelle sezioni successive del presente documento è contenuta, in conformità a quanto sopra, la dettagliata ed articolata rappresentazione del contenuto strettamente operativo del Modello, sin qui introduttivamente delineato, ed una più completa

descrizione delle sue caratteristiche essenziali, sempre nel pieno rispetto conciliativo delle disposizioni normative previste dal Decreto 231/2001 e delle peculiarità organizzative di INIPA.

2 IL MODELLO DI INIPA

2.1 Premessa: il profilo dell'ente

Questa parte del Modello riassume e descrive la struttura organizzativa attuale di INIPA e le sue attività caratteristiche, al fine di favorire, in capo al lettore del documento, una corretta delimitazione essenziale dei suoi rischi generali, comprensiva di quanto attiene quelli specifici previsti dal Decreto 231/2001 e, quindi, la corretta ed agevole individuazione preventiva degli ambiti al cui interno potrebbero essere teoricamente commessi gli illeciti sanzionabili con le disposizioni del medesimo Decreto.

In altre parole, lo scopo di tale individuazione è, quindi, quello di incentivare e di agevolare ogni adeguata contromisura di carattere previsionale, con l'esito di una più intensa frustrazione dei possibili focolai di azione negativi.

a) Campo di operatività di INIPA ed attività istituzionale

INIPA è un ente di formazione e ricerca, giuridicamente riconosciuto senza scopo di lucro (svolge, tuttavia, anche una limitata attività commerciale), promosso dalla Confederazione Nazionale Coldiretti (di seguito, anche, "**Coldiretti**"), quale associato fondatore, e costituito oltre che dalla Coldiretti anche dalle Federazioni Regionali Coldiretti, quali associati ordinari. INIPA svolge la predetta attività senza scopo di lucro e perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quale Impresa Sociale ed Ente del Terzo Settore.

L'attività di INIPA è indirizzata allo sviluppo della professionalità ed alla crescita culturale, sociale ed economica degli addetti all'agricoltura e, in generale, allo sviluppo ed alla valorizzazione dell'ambiente rurale e delle sue potenzialità socio-economiche a livello nazionale, europeo ed internazionale, attraverso attività di ricerca, sperimentazione, orientamento e progettando e realizzando interventi formativi.

INIPA opera su tutto il territorio nazionale anche attraverso le strutture territoriali dell'ente promotore.

INIPA partecipa o aderisce, tra l'altro, all'Incoop (Istituto Nazionale per l'educazione e la promozione cooperativa), all'Associazione Forma ed al Consorzio Sistema Servizi S.c.p.a..

b) Organi di INIPA e Direzione Generale

- *Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Presidente, Collegio Sindacale.*

Sono organi dell'ente l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Collegio Sindacale.

L'Assemblea è organo deliberante e sovrano dell'associazione impresa sociale INIPA. Di essa fanno parte tutti gli associati (fondatore e ordinari), dei quali essa rappresenta l'universalità. Tra i compiti dell'Assemblea rientra, in particolare: (i) l'approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio sociale e del bilancio preventivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione; (ii) la decisione in merito agli indirizzi generali dell'attività e i relativi obiettivi e programmi specifici, nonché sull'organizzazione di INIPA e (iii) l'elezione del Consiglio di Amministrazione; (iv) la nomina dei sindaci, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti; (v) la determinazione delle eventuali indennità di carica dei membri del Consiglio di Amministrazione; (vi) l'approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dei regolamenti interni all'Associazione; (vii) la deliberazione sulla esclusione degli associati; (viii) la fissazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell'eventuale quota associativa e dei criteri di valutazione degli apporti degli associati e degli aderenti; (ix) la deliberazione in ordine alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti; (x) la revoca dei componenti degli organi sociali e/o, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Il Consiglio di Amministrazione è composto da undici componenti, dei quali quattro sono designati da Coldiretti, cinque su proposta di concerto degli Associati ordinari (Federazioni Regionali Coldiretti), uno dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, uno dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Tra i compiti del Consiglio di Amministrazione di INIPA rientra, in particolare; (i) la definizione della struttura organizzativa; (ii) la definizione delle modalità di investimento di INIPA; (iii) la predisposizione del progetto di bilancio di esercizio, del bilancio sociale e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; (iv) la predisposizione dei regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. All'interno del Consiglio di Amministrazione, che è competente per l'attuazione dei fini statutari, è individuato, poi, un Presidente (dotato, tra l'altro, di rappresentanza legale dell'ente di fronte a terzi ed in giudizio, del potere di firma degli ordinativi di riscossione e pagamento, di gestione ordinaria dell'ente, di adozione di provvedimenti straordinari d'urgenza di competenza del Consiglio di Amministrazione, poi sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo) scelto tra i membri designati da Coldiretti, un Vice Presidente scelto tra i membri designati dagli enti associati (Federazioni Regionali Coldiretti) ed un Consigliere Delegato.

Il Collegio dei Sindaci di INIPA è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, designati uno ciascuno dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Coldiretti. È Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti il membro designato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Tutti gli organi di INIPA durano in carica 3 esercizi e possono essere riconfermati.

- *Direttore Generale.*

Lo statuto sociale di INIPA prevede, altresì, la possibilità che il Consiglio di Amministrazione nomini un Direttore Generale.

Il Direttore Generale sovrintende al funzionamento di tutti i servizi dell'ente ed è il capo del personale, provvede all'attuazione delle deliberazioni degli organi di INIPA ed esercita tutte le ulteriori attribuzioni affidategli all'atto della nomina.

c) Governance, procure e deleghe

La gestione e l'organizzazione di INIPA (cfr. Organigramma accluso sub Allegato 1 del Modello) fanno sostanzialmente capo al Presidente ed al Consigliere Delegato (o al Direttore Generale ove presente), i quali sono destinatari di tutte le principali funzioni aventi valenza esterna per l'ente e di tutti i poteri di impegnativa del medesimo ente.

Non risultano procure generali o deleghe a favore di dipendenti ed operatori appartenenti ad INIPA.

d) Organizzazione del personale di INIPA

INIPA è dotato di una struttura organizzativa di risorse umane composta da un nucleo stabile di lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro dipendente e da un numero variabile ed eventuale di collaboratori e consulenti esterni con competenze particolari, di volta in volta assunti, tramite contratti di lavoro autonomo o contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, in relazione a specifiche necessità.

Talvolta, INIPA si avvale, nello svolgimento delle proprie attività, anche di strutture esterne con le quali, all'occorrenza ed in presenza di determinate esigenze di complementarietà (in presenza, ad esempio, di attività che richiedono alcune determinate e necessarie specializzazioni diversificate), costituisce ATI (Associazioni Temporanee di Imprese) o stipula accordi di partnership per la partecipazione ad articolate e complesse gare d'appalto indette da Pubbliche Amministrazioni, sia a livello nazionale che comunitario.

Nell'ambito generale del personale di cui si avvale l'ente, assume un ruolo particolarmente rilevante il Referente di Progetto (normalmente si tratta di un dipendente dell'ente), il quale sovrintende, unitamente al Consigliere Delegato (o al Direttore Generale ove presente), alla gestione del singolo progetto formativo o di ricerca affidatogli.

L'ente, inoltre, si avvale, soprattutto per le attività sviluppate sul territorio, (i) della collaborazione delle Federazioni Regionali e Provinciali Coldiretti e delle Impresa Verde (società di capitali, distribuite su tutto il territorio nazionale, controllate dalle Federazioni locali di Coldiretti ed operanti nel settore della fornitura di servizi), tanto per collaborazioni aventi carattere tecnico (indagini, rilievi, ricerca, supporto tecnico) quanto per assistenza di carattere logistico (sedi, strutture, segreteria), nonché (ii) di

collaborazioni con le principali istituzioni pubbliche e private di ricerca e consulenza (Istituti di ricerca e sviluppo, Università, Organismi, Enti), sia a livello nazionale che internazionale.

2.2 Aree di attività di INIPA

Come già anticipato nel paragrafo 2.1 a), INIPA svolge essenzialmente la sua attività nei seguenti settori:

1. formazione (formazione manageriale, qualificazione e aggiornamento professionale, formazione continua);
2. ricerca e divulgazione scientifica (analisi dei fabbisogni professionali, innovazione gestionale ed organizzativa di impresa, marketing territoriale, valorizzazione dei prodotti e informazione sulle politiche agricole nazionali e comunitarie);
3. orientamento e informazione (ingresso nel mercato del lavoro, reinserimento, creazione di impresa, diversificazione ed implementazione di nuovi sistemi gestionali).

L'Associazione esercita in via stabile e principale attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati. Nell'ambito delle proprie attività INIPA osserva le prescrizioni di cui al D.Lgs. 112/2017.

Lo svolgimento dell'attività richiede la preventiva partecipazione dell'ente ad apposite gare d'appalto (in misura meno frequente, lo svolgimento dell'attività è affidato ad INIPA tramite trattativa privata o affidamento diretto).

Le suddette attività sono gestite dal INIPA sia in proprio sia come semplice "attuatore" di progetti avviati e gestiti da altri soggetti (Coldiretti).

Lo svolgimento delle predette attività presuppone la richiesta, il possesso ed il mantenimento di determinati requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

Tutte le attività relative al processo di acquisizione/aggiudicazione della gara, della negoziazione del contratto, della gestione e realizzazione della attività/progetto svolte da INIPA sono eseguite sulla base delle procedure delineate dal Manuale della Qualità (Sistema Qualità), appositamente comunicate e spiegate a tutto il personale dell'ente. Tale Sistema Qualità definisce le modalità di svolgimento di tutte le principali attività di INIPA ed è periodicamente controllato ed aggiornato in modo da essere sempre coerente e rispondente alle procedure effettivamente assicurate dalla struttura organizzativa dell'ente.

La partecipazione di INIPA a bandi e avvisi pubblici può essere sinteticamente riassunta nelle seguenti fasi di attività.

A) Istruttoria e partecipazione alla gara

INIPA dispone di un'organizzazione interna e procedure (caratterizzate da una certa ripartizione delle competenze tra le diverse funzioni interne coinvolte) per l'espletamento di tutte le incombenze e gli adempimenti connessi alle distinte fasi procedurali di svolgimento dell'attività, dal momento della conoscenza del bando fino all'eventuale aggiudicazione e gestione del progetto (cfr. Manuale delle Procedure- Rif. UNI EN ISO 9001:2008), fatta eccezione per la procedura di rendicontazione dei costi sostenuti con riferimento alla quale il relativo regolamento è normalmente definito dallo stesso bando di gara (in caso contrario, la rendicontazione è di regola gestita applicando, come documento di riferimento, le regole definite dal "Vademecum" relativa ai progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo - FSE).

I rapporti diretti con il personale della Pubblica Amministrazione sono gestiti principalmente e direttamente dal Referenti di Progetto, dal Coordinatore di Struttura e dal Consigliere Delegato (o dal Direttore Generale ove presente).

La fase preliminare di tale attività consiste nell'analisi delle fonti di informazioni (a titolo solo esemplificativo: verifica in ordine all'esistenza di incentivi e finanziamenti statali o comunitari per la ricerca o per interventi formativi, pubblicazione dei bandi di gara, ricerca di bandi di gara su internet, inviti e comunicazioni specifiche a favore di INIPA) ed è finalizzata all'individuazione delle possibili opportunità di intervento per l'ente.

Una volta individuate tali opportunità da parte del responsabile dell'area fonti, viene informato il Coordinatore di Struttura e il Consigliere Delegato (o il Direttore Generale ove presente) e, in caso di interesse per il bando, la relativa attività viene assegnata, a seconda delle competenze richieste e dei carichi di lavoro esistenti, ad un Referente di Progetto, cui viene attribuito un team di persone di cui il medesimo Referente di Progetto potrà avvalersi per la partecipazione al bando.

Viene, così, compilata la documentazione prevista, la c.d. "Scheda Cantiere" aperto e viene aperta la c.d. "Cartella Progetto", contenente tutta la documentazione progettuale di riferimento. Il responsabile della documentazione (in genere il Referente di Progetto) provvede, altresì, alla produzione dei documenti di pre-qualifica ai fini della partecipazione alla gara eventualmente necessari (certificati, dichiarazioni, garanzie), previa approvazione e firma degli stessi da parte del Consigliere Delegato (o del Direttore Generale ove presente).

Il Referente di Progetto individuato provvede, unitamente al proprio team di lavoro, alla progettazione e preparazione dell'offerta/servizio (e quindi alla definizione degli obiettivi per la soddisfazione del cliente, delle fasi di sviluppo del progetto, delle risorse da coinvolgere ed alla individuazione dei tempi necessari per il progetto, all'elaborazione dei documenti procedurali, all'eventuale scelta - sulla base del loro *curricula* professionali, del settore di competenza, dell'eventuale sussistenza di

rapporti già in corso con INIPA - di partners e/o risorse esterne da coinvolgere nel progetto, alla progettazione dei contenuti dell'offerta da un punto di vista tecnico ed alla elaborazione della proposta economica). Tutta la documentazione formale è, poi, approvata e sottoscritta dal Consigliere Delegato (o dal Direttore Generale ove presente).

Nel caso in cui INIPA abbia deciso di partecipare alla gara in ATI, ogni soggetto che partecipa all'associazione o al raggruppamento individua un proprio gruppo di lavoro per l'approntamento, in comune, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica. Le scelte più importanti sono prese dagli amministratori o dai direttori generali di ciascuna società o ente partecipante.

B) Aggiudicazione della gara e gestione del progetto

A seguito dell'aggiudicazione della gara a favore di INIPA, il Referente di Progetto (unitamente alla funzione documentazione) procede all'elaborazione del contratto/convenzione e della eventuale documentazione allegata con la Pubblicazione Amministrazione. Il contratto/convenzione e la relativa documentazione sono, infine, approvati e sottoscritti dal Consigliere Delegato (o dal Direttore Generale ove presente).

Il Referente di Progetto provvede, quindi, a redigere e a compilare la c.d. Scheda Progetto, contenente una descrizione di tutte le attività da svolgere ed il relativo *budget* con i relativi costi e ricavi (corrispettivo o contributo), i finanziamenti necessari per l'avvio dell'attività. Tale Scheda Progetto è firmata dal Referente di Progetto, dal Coordinatore di Struttura, dalla funzione Amministrazione e Controllo e quindi approvata dal Consigliere Delegato (o dal Direttore Generale ove presente).

Sulla medesima Scheda Progetto vengono, poi, registrati dal Referente di Progetto i vari stati di avanzamento dell'attività.

Tutta l'attività di gestione del progetto è, pertanto, svolta sotto la diretta responsabilità e supervisione del Referente di Progetto, il quale periodicamente riporta al Coordinatore di Struttura e al Consigliere Delegato (o al Direttore Generale ove presente) gli esiti dell'attività svolta o che si intende svolgere. Il controllo sulle attività inerenti al progetto aggiudicato è effettuato, oltre che dal Consigliere Delegato (o dal Direttore Generale ove presente), anche dalla funzione Amministrazione e Controllo, la quale, verifica la corrispondenza delle operazioni svolte rispetto a quanto determinato nella Scheda Progetto e del relativo *budget*.

Al termine della realizzazione del progetto, il Referente di Progetto redige una relazione tecnica sul raggiungimento degli obiettivi e sugli aspetti critici. Sulla base delle risultanze e dei contenuti della Scheda Progetto e della predetta relazione, INIPA, attraverso la funzione Amministrazione e Controllo (con il supporto del Referente di Progetto) e previa autorizzazione del Consigliere Delegato (o del Direttore Generale ove presente), procede alla rendicontazione o alla fatturazione all'ente pubblico erogante la controprestazione (contributo o corrispettivo), dell'attività svolta e dei relativi costi sostenuti, mediante allegazione di apposita

documentazione giustificativa. Tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione in sede di rendicontazione sono tenuti direttamente dal Consigliere Delegato (o dal Direttore Generale ove presente) e dal personale della funzione Amministrazione e controllo (e ove richiesto e necessario anche dal Referente di Progetto) che ha provveduto alla materiale predisposizione della relativa documentazione.

In particolare, nel caso in cui si tratti di attività istituzionale, INIPA procede a rendicontare a consuntivo alla Pubblica Amministrazione tutti i costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento dell'attività e sulla base di tale rendicontazione, previamente verificata dalla medesima Pubblica Amministrazione, viene erogato il contributo a rimborso delle spese sostenute e rendicontate.

Nel caso in cui, invece, si tratti di attività commerciale, INIPA provvede a fatturare il corrispettivo della propria prestazione e dei relativi costi sostenuti alla Pubblica Amministrazione. In tali casi, è possibile che INIPA tragga, dallo svolgimento della propria attività, un utile che, però, non viene distribuito.

In ogni caso, prima o a seguito dell'effettuazione delle erogazioni a favore di INIPA, la Pubblica Amministrazione svolge delle verifiche (sia di merito che di forma) sulla documentazione prodotta e attestante l'attività svolta e le spese sostenute. Al termine delle suddette verifiche viene redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di verifica nel quale sono, tra l'altro, indicati eventuali rilievi o scostamenti rispetto a quanto fatturato o rendicontato (talvolta, quando non ci sono rilievi da evidenziare o il bando di gara nulla prevede a riguardo, tale verbale non viene redatto).

Con riferimento alla procedura di rendicontazione, nella maggior parte dei casi le regole relative sono definite direttamente dal bando di gara o dal relativo contratto/convenzione. In tutti gli altri casi, in assenza di precise indicazioni da parte della Pubblica Amministrazione sulla questione, INIPA osserva di regola i principi di comportamento contenuti nel "Vademecum - Ad uso degli Enti gestori e degli organi di controllo", in materia di disciplina obbligatoria sulle spese e sui massimali di costo ammissibili, relativamente alle attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE), ancorché si tratti di attività diverse da quelle finanziate dal medesimo FSE.

Ove l'ente si sia presentato alla gara in ATI, gli enti raggruppati operano per mezzo di un soggetto capogruppo/capofila. Per quanto concerne i rapporti con la Pubblica Amministrazione, al capofila è conferito contrattualmente un mandato con rappresentanza gratuito ed irrevocabile ad operare, in nome e per conto dei mandanti, per il compimento di ogni attività giuridica connessa o dipendente dall'attività comune e produttiva di effetti direttamente ed automaticamente nei confronti dei mandanti stessi; in tal caso, tutti i partecipanti, ferma restando la propria autonomia ed indipendenza nella gestione dell'attività a ciascuno affidata, sono responsabili in solido per l'esecuzione dell'intera opera o del servizio nei confronti della Pubblica Amministrazione (nei rapporti interni, invece, ciascuno dei soggetti partecipanti all'associazione temporanea è responsabile pro-quota).

L'erogazione del contributo o del corrispettivo da parte della Pubblica Amministrazione - comprensivo dei costi e delle spese appositamente rendicontate ed autorizzate, rappresentate in un apposito documento riepilogativo - viene effettuata direttamente a favore di INIPA ovvero, in caso di ATI, (i) pro-quota nei confronti di ciascun soggetto partecipante oppure (ii) per intero nei confronti della società/ente capofila, il quale successivamente provvede, quale mero intermediario e senza alcuno specifico aggravio di responsabilità verso le altre imprese, a ripartire quanto ricevuto tra gli altri *partners*.

Nel caso in cui non sia prevista una procedura di gara d'appalto per l'affidamento dell'incarico o dell'attività, ma sia consentito l'affidamento diretto all'ente, tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione sono gestiti direttamente dal Consigliere Delegato (o dal Direttore Generale ove presente), il quale si avvale delle altre strutture interne per quanto concerne gli aspetti più tecnici ed operativi della negoziazione.

2.3 Finanziamento delle attività, ciclo attivo e passivo

Tutte le attività svolte da INIPA sono finanziate sostanzialmente attraverso le seguenti entrate:

- somme (contributi o corrispettivi a seconda dei casi) erogate dallo Stato o da altri enti pubblici, territoriali e non, per lo svolgimento di attività specifiche;
- Fondo per la promozione delle imprese sociali di cui all'art. 15 del D.Lgs. 112/2017;
- contributi previsti dalla Legge quadro nazionale 30 dicembre 1978, n. 845 in materia di formazione professionale e dalla Legge n. 40/1987;
- contributo 5 per mille;
- dai contributi o corrispettivi (a seconda dei casi) concessi o riconosciuti dall'Unione Europea o da altri enti erogatori;
- contributi provenienti dai fondi interprofessionali (Foragri, Fondir, ecc.);
- contributi della Coldiretti (attualmente residuali);
- da ogni altra somma che provenga da disposizioni legislative del Governo centrale, delle Regioni e dell'Unione Europea, o che sia conferita all'ente per atto di liberalità, pagamento di corrispettivi specifici o a qualsiasi altro titolo.

Data la natura dell'ente, quale ente senza scopo di lucro, eventuali residui economici sono esclusivamente destinati al finanziamento di attività istituzionali.

Tutto il processo di riscossione e di gestione della tesoreria è gestito internamente da INIPA. Tutti i pagamenti a favore dell'ente sono effettuati sempre mediante bonifico bancario o assegno non trasferibile.

In caso di ritardo dei pagamenti e/o di versamento delle erogazioni, alle scadenze naturali prefissate, l'Amministrazione provvede ad espletare i conseguenti necessari tentativi di sollecito dell'adempimento, direttamente presso il debitore. La definizione delle modalità con le quali esercitare il sollecito (telefonate lettere di diffida e simili), la tempistica e, soprattutto, la decisione in ordine all'eventuale necessità di intraprendere azioni legali finalizzate al recupero del credito, eventualmente anche in sede contenziosa, è di competenza del Consigliere Delegato (o del Direttore Generale ove presente).

Tutto il ciclo passivo degli acquisti e degli approvvigionamenti è gestito sostanzialmente dalla funzione Amministrazione e Controllo, sulla base della specifica procedura di approvvigionamento contenuta nel Manuale delle Procedure (talvolta gli acquisti vengono eseguiti per il tramite della centrale acquisti del Consorzio Sistema Servizi S.c.p.a., in particolare per beni e servizi d'uso corrente).

Ogni richiesta di acquisto o di approvvigionamento (compresa la richiesta di consulenti e/o collaboratori esterni) è inoltrata all'Amministrazione, la quale gestisce l'elenco dei fornitori con le relative informazioni (dati identificativi, possesso di determinati requisiti, qualifica etc.) e provvede ad effettuare le relative richieste di acquisto o approvvigionamento sulla base delle esigenze rappresentate dai richiedenti (ove previsto dai bandi o se gli acquisti sono di rilevante entità vengono richiesti tre preventivi, sempre che ciò sia consentito dalle condizioni di mercato e/o organizzative e/o dal tipo di bene o servizio in questione).

La funzione Amministrazione e Controllo provvede, poi, a redigere e definire le condizioni contrattuali di acquisto o approvvigionamento (oggetto, tempi, compensi etc.) per venire poi approvati dal Consigliere Delegato (o dal Direttore Generale ove presente).

Il Referente di Progetto provvede, successivamente, a verificare la rispondenza della prestazione eseguita dal fornitore rispetto ai requisiti contrattuali. Al ricevimento delle fatture, note e documenti fiscali, l'Amministrazione provvede a verificarne la validità, la congruità rispetto all'importo del budget e l'esatta imputazione e contabilizzazione.

Prima di procedere al pagamento del fornitore, la funzione Amministrazione e Controllo effettua un primo controllo in ordine alle disponibilità finanziarie relative al progetto cui la fornitura si riferisce. Una copia della fattura è inviata al Referente di Progetto per una verifica della congruità del pagamento e per la relativa autorizzazione al pagamento.

La funzione Amministrazione e Controllo predispose e sottoscrive il relativo ordine di pagamento, aggiornando conseguentemente i flussi di cassa relativi al progetto di riferimento. Il medesimo ordine di pagamento è, infine, trasmesso al Consigliere Delegato (o al Direttore Generale ove presente) per l'apposizione della firma e per la relativa autorizzazione. I pagamenti, ad eccezione di quelli effettuati con il fondo

cassa di cui sotto, sono di regola eseguiti da INIPA attraverso bonifico bancario o assegno non trasferibile e transitano, talvolta, su conti specifici per ciascun progetto.

Relativamente alle attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE), gli acquisti sono regolati dalla procedura imposta e prevista dal c.d. “Vademecum - Ad uso degli Enti gestori e degli organi di controllo”.

INIPA dispone, inoltre, di un fondo cassa, utilizzato solo (i) per le spese minori (ad es. acquisto di giornali, riviste, francobolli, cancelleria) e (ii) per anticipi e rimborsi a dipendenti e collaboratori dell’ente relativamente alle spese da questi sostenute o da sostenere, per conto dello stesso ente, per viaggi, vitto, alloggio fuori sede e simili. La gestione del suddetto fondo cassa avviene sotto il diretto controllo del Consigliere Delegato (o del Direttore Generale ove presente).

INIPA, inoltre, rientra tra i soggetti destinatari della quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito versata dai contribuenti, in qualità di ente con personalità giuridica avente i requisiti per la realizzazione di attività di interesse sociale a diffusione nazionale (attività culturalmente e socialmente rilevanti nel campo della ricerca e della formazione). Pertanto, tutti gli acquisti effettuati da INIPA utilizzando le somme oggetto di tali devoluzioni sono vincolati e soggetti ad apposite verifiche da parte della Pubblica Amministrazione (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) che vigila, in particolare, sul corretto utilizzo e destinazione dei contributi percepiti (oltre che sul possesso dei requisiti necessari per il mantenimento della qualità di soggetto beneficiario).

In particolare, le somme percepite quale quota del 5 per mille dell’IRPEF sono impiegate esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente come ad es. per (i) costi sostenuti per il personale dell’ente; (ii) costi di funzionamento, spese per la gestione dell’ente e per lo svolgimento delle attività; (iii) acquisto beni e servizi; (iv) erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale; (v) altri costi riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale.

INIPA, inoltre, nel rispetto delle normative applicabili, provvede a rendicontare alla Pubblica Amministrazione, in modo chiaro e dettagliato, l’impiego delle somme percepite redigendo un apposito documento contabile (“rendiconto”), secondo quanto stabilito dalle relative linee guida ministeriali.

2.4 Contabilità, Bilancio ed adempimenti fiscali

Tutte le attività amministrative di INIPA attinenti alla gestione della contabilità ed alla predisposizione e redazione del bilancio di esercizio sono svolte dalla funzione Amministrazione e Controllo, con il supporto della funzione di audit e controllo della Confederazione Nazionale Coldiretti e di eventuali consulenti esterni.

Il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio sociale di INIPA, così come le bozze delle relazioni degli amministratori sul bilancio e della nota integrativa, sono redatti dalla funzione Amministrazione e Controllo con il controllo ed il coordinamento del

Consigliere Delegato (o del Direttore Generale ove presente) e con l'eventuale supporto di consulenti esterni. Il bilancio è volontario ed è predisposto secondo le regole civilistiche e sulla base dei principi contabili dell'Ordine dei Dottori Commercialisti.

A tale proposito, sono condotte, da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, delle periodiche verifiche contabili e di audit durante l'esercizio.

Il calcolo delle imposte e tutti gli adempimenti civilistici e fiscali connessi allo svolgimento dell'attività di INIPA (contatti e rapporti con le Agenzie delle Entrate, etc.) sono gestiti direttamente dalla funzione Amministrazione e Controllo, previo controllo del Consigliere Delegato (o del Direttore Generale ove presente) e con il supporto della funzione di audit e controllo della Confederazione Nazionale Coldiretti e di consulenti esterni. L'invio delle dichiarazioni fiscali è, invece, curato da consulenti esterni.

2.5 Gestione del personale ed interventi in materia di sicurezza sul lavoro

La gestione del personale (paghe, contributi e adempimenti) di INIPA è affidata al CAF Coldiretti. Il processo decisionale di assunzione è, invece, gestito internamente e fa sostanzialmente capo al Consigliere Delegato (o al Direttore Generale ove presente) nei limiti dei poteri delegati.

Sulla base delle interviste condotte con il personale interno e della documentazione fornita, risulta che INIPA ha provveduto ad adeguare il proprio sistema organizzativo alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro ed in particolare a quelle contenute nel Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

INIPA, infatti, ha provveduto in particolare a:

- redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro;
- individuare le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale;
- programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- nominare il Medico Competente;
- nominare l'addetto antincendio e primo soccorso;
- organizzare un sistema di informazione e formazione a favore dei lavoratori.

2.6 Attività informatiche

Il sistema informatico/telematico è gestito da INIPA con il supporto esclusivo di una società esterna specializzata (Bluarancio), che effettua tale servizio anche nell'interesse di altri enti del Sistema Coldiretti. La funzione di amministratore di sistema è invece affidata ad un dipendente di Bluarancio (IT Manager).

In particolare, l'attività di assistenza tecnica di base è svolta da Bluarancio su incarico diretto di INIPA, mentre le attività più generali di gestione della piattaforma tecnologica informatica sono svolte su incarico del Consorzio Sistema Servizi, di cui INIPA è consorziata.

INIPA si è dotata, inoltre, di una apposita procedura/policy operativa interna, denominata "*Regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici, elettronici e telefonici*", in cui sono riassunte le principali regole di comportamento che ciascun utente dei sistemi informatici/telematici (in particolare, di posta elettronica, internet, PC) di INIPA è tenuto ad osservare nell'utilizzo dei medesimi, a pena di sanzione. Tale Regolamento è stato predisposto dall'ente ad integrazione di tutte le prescrizioni contenute nel già adottato Documento Programmatico per la Sicurezza (in tema di tutela della *privacy*) e, quindi, in conformità alle stesse e, in genere, in conformità alla normativa vigente.

Tutti gli asset informatici sono utilizzabili dagli utenti sulla base di appropriate password di accesso e livelli/limiti autorizzativi nonché sulla base di programmi e sistemi gestionali, che da un lato impediscono, attraverso ciascun PC di INIPA (e anche da remoto), l'installazione di programmi vietati, sia da esterno (ad es. tramite chiavi USD), sia da internet (tramite il sistema web sense che blocca l'accesso a siti internet diversi da quelli necessari per esigenze di lavoro), sia attraverso la posta elettronica e, dall'altro, sono in grado di garantire, all'occorrenza, la tracciabilità degli accessi ad internet (log) effettuati dagli utenti.

3 MAPPATURA DELLE AREE ED ATTIVITÀ A RISCHIO

L'individuazione delle specifiche aree di attività considerate a rischio e quella dei singoli reati ipoteticamente collegabili alle stesse, costituisce il punto di partenza concettuale della realizzazione del Modello. Sulla base delle sue risultanze sono state identificate anche le misure interne preventive che il soggetto agente sarebbe costretto a violare per originare la responsabilità amministrativa sanzionabile con le norme del Decreto 231/2001 (misure interne, definite anche protocolli, indicate nel successivo capitolo 4).

La loro conoscenza preventiva costituisce, pertanto, elemento importante per qualunque soggetto responsabile operante nell'interesse di INIPA, in quanto strumento di base per ogni possibile intervento preventivo.

L'art. 6 del Decreto 231/2001 prevede che il Modello ricomprenda prioritariamente l'analisi delle attività svolte nell'ambito dell'ente, al fine di individuare quelle che possono considerarsi esposte all'eventualità degli illeciti rilevanti, nel senso che all'interno del loro ambito operativo appare teoricamente possibile la commissione dei reati richiamati dal Decreto 231/2001.

A tale proposito, si precisa preliminarmente che, come di seguito meglio chiarito, la mappatura delle aree ed attività a rischio rilevate nel contesto di INIPA riguarda sostanzialmente i seguenti reati:

- reati contro la Pubblica Amministrazione ed assimilabili;
- reati societari;
- reati tributari;
- reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione;
- reati in materia di sicurezza sul lavoro;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo;
- reati informatici ed al trattamento illecito di dati;
- reati associativi;
- reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, tratta di immigrati clandestini, razzismo e xenofobia e reati contro la personalità individuale;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Con riferimento, invece, alle altre topologie di reato previste dal Decreto 231/2001 (ivi compresi i reati ambientali), pur analizzate e valutate in relazione alla particolare organizzazione interna ed al settore di attività in cui INIPA opera, non sembrano ravvisabili concrete e rilevanti aree di rischio tali da richiedere uno specifico

intervento. In particolare, con riguardo ai reati societari, si è ritenuta non applicabile all'ente la normativa di cui agli articoli 2621 e ss. cod. civ. espressamente dedicata alle società ed ai consorzi (che, come noto, costituiscono formazioni giuridiche distinte rispetto ad INIPA). Ciononostante, in particolar modo per quanto concerne i reati societari, il presente Modello, in via del tutto prudenziale, prevede comunque taluni protocolli operativi generali e norme di comportamento che regolamentano lo svolgimento delle attività amministrative e contabili di INIPA, al fine di assicurarne il massimo controllo e la massima trasparenza.

* * * * *

Premesso tutto quanto sopra, con pieno riferimento alle peculiarità di INIPA e della propria struttura organizzativa interna, viene di seguito riportata una descrizione dei reati rilevanti, alla cui commissione l'Ente è esposto in astratto, nonché vengono delineate le principali aree ed attività sensibili, cioè potenzialmente a rischio di costituire ambito di commissione dei reati rilevanti, sono di seguito dettagliatamente riportate, distinte in base ai reati di volta in volta specificamente considerati.

A. In relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed assimilabili

Descrizione dei reati rilevanti

Per praticità si elencano, di seguito, preliminarmente i reati contro la Pubblica Amministrazione, contro il patrimonio dello Stato, nonché il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, richiamati dal Decreto 231/2001, teoricamente verificabili nel contesto operativo dell'ente e, quindi, di volta in volta rilevanti con riferimento alle singole attività a rischio riscontrate.

È necessario precisare che il concetto di Pubblica Amministrazione nel diritto penale è inteso in senso ampio, comprendendo l'intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici; pertanto, i reati contro la Pubblica Amministrazione perseguono fatti che impediscono o turbano il regolare svolgimento non solo dell'attività – in senso tecnico – amministrativa, ma anche di quella legislativa e giudiziaria. Viene quindi tutelata la Pubblica Amministrazione intesa come l'insieme di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici.

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione ai fini del diritto penale sono coloro che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Per funzione pubblica si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, Comuni, ecc.), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri delle

Authority, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.), giudiziaria (giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio del:

- potere autoritativo, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- potere certificativo, cioè del potere del certificatore di attestare un fatto con efficacia probatoria.

Per pubblico servizio si intendono attività disciplinate da norme di diritto pubblico, caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

I soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio sono denominati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il pubblico ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

L'incaricato di pubblico servizio svolge invece le attività attinenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

Si considera invece la ritenuta non rilevanza, per INIPA, dei reati contro la Pubblica Amministrazione menzionati ed introdotti dal D.Lgs. 75/2020 richiedendo, questi ultimi, l'elemento della offesa degli interessi finanziari dell'Unione Europea, ad eccezione delle frodi in agricoltura di cui si tratta successivamente.

- Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Tali reati contro la Pubblica Amministrazione, punibili anche nella forma della istigazione, sono previsti dagli articoli 318, 319, 321, 322 e 322/bis cod. pen. ed assumono espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo agli stessi contenuto nell'articolo 25 del Decreto 231/2001.

Essi sono realizzati dalla condotta di dare o promettere, al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio, danaro o altra utilità (i) per l'esercizio della funzione, (ii) per l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio, e/o (iii) per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

In particolare, la fattispecie prevista dall'art. 318 cod. pen. (corruzione per l'esercizio della funzione) si realizza quando il pubblico ufficiale per esercitare la sua funzione, riceve, per sé o per un terzo, danaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

La fattispecie prevista dall'art. 319 cod. pen. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), invece, si realizza quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, danaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Appare opportuno, nell'ambito di questa breve analisi dei c.d. reati contro la Pubblica Amministrazione, specificare che con riferimento alle ipotesi di corruzione, le sanzioni si applicano sia al corrotto che al corruttore.

Sempre con riguardo alla corruzione, l'art. 322/bis cod. pen. estende la qualifica di pubblico ufficiale (o di incaricato di pubblico servizio, a seconda dei casi) ai membri delle Comunità europee, ai funzionari delle Comunità europee, degli Stati esteri e delle organizzazioni pubbliche internazionali.

In ogni caso, la responsabilità amministrativa dell'ente può derivare anche da delitti tentati (sempre che siano riconducibili a fattispecie previste nel Decreto 231/2001) e da concorso nei reati.

- Corruzione aggravata

Il reato di corruzione di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio di cui sopra è aggravato, ai sensi dell'art. 319/bis cod. pen. quando la fattispecie criminosa illecita riguarda il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Il medesimo reato è aggravato, altresì, ai sensi dell'art. 319/ter cod. pen., qualora il fatto sia commesso per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

- Corruzione in atti giudiziari

Tale ipotesi di reato è aggravato, altresì, ai sensi dell'art. si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319/ter cod. pen., qualora il fatto sia commesso c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari può essere commesso nei confronti di giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato nell'interesse dell'Ente (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

- Concussione

Tale reato del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio è previsto dall'articolo 317 c.p., punito anche nella forma del tentativo, ed assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25 del Decreto 231/2001.

Esso è realizzato dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o promettere a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

- Concussione per induzione

Tale reato di concussione c.d. per induzione (più precisamente reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità") è previsto e punito dall'articolo 319/quarter del cod. pen. ed assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25 del Decreto 231/2001.

Esso si realizza allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. È altresì responsabile il soggetto privato (e quindi anche una società o un suo soggetto apicale o sottoposto) che, assecondando alla richiesta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, perfeziona o promette di perfezionare la dazione di denaro o di altra utilità.

- Reati in tema di erogazioni pubbliche

Tali reati sono previsti e puniti dagli articoli 316/bis, 316/ter e 640/bis cod. pen. ed assumono espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo agli stessi contenuti nell'art. 24 del Decreto 231/2001.

Tali fattispecie di reato mirano a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominati, sia con riferimento al momento della erogazione, sia con riferimento al successivo momento della utilizzazione.

Le condotte punite, con riferimento al momento della erogazione, sono modellate sullo schema della truffa e consistono nell'ottenimento di erogazioni pubbliche per mezzo della utilizzazione di dichiarazioni o documentazioni false, o della omissione di informazioni dovute (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Relativamente al momento della utilizzazione, assume rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l'erogazione (malversazione a danno dello Stato).

- Truffa ai danni dello Stato

Tale reato contro il patrimonio dello Stato è previsto e punito dall'articolo 640, comma 2, n. 1, cod. pen. ed assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 24 del Decreto 231/2001.

Esso è realizzabile, sinteticamente, dalla condotta di utilizzare artifici e/o raggiri, esercitati verso le competenti autorità, al fine di ottenere un atto di disposizione patrimoniale da parte della Pubblica Amministrazione.

- Reati in materia di turbative nei rapporti con la PA

Tali fattispecie di reato sono previste dagli artt. 353 e 353/bis cod. pen..

In particolare, la turbata libertà degli incanti si configura nel caso in cui, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, si impedisca o si turbi la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni.

Inoltre, la turbata libertà nella libera scelta del contraente si configura nel caso in cui, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, si turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

- Frode informatica

Tale reato è previsto e punito dall'art. 640/ter cod. pen. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e delle società, in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'art. 24 del Decreto 231/2001, se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Tale fattispecie si realizza quando "chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema

informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”. Questo reato ha pressoché i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia, tra l’altro, perché l’attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico, attraverso la sua manipolazione.

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

Tale reato contro l’amministrazione della giustizia è previsto e punito dall’articolo 377/bis del cod. pen. ed assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell’articolo 25/decies del Decreto 231/2001.

La condotta incriminatrice individuata dalla fattispecie in discorso consiste nell’indurre a non rendere dichiarazioni, o a rendere dichiarazioni mendaci, davanti all’autorità giudiziaria, una persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

Per assumere rilevanza penale, l’induzione deve essere attuata attraverso le modalità individuate dalla norma: violenza o minaccia, ovvero con offerta o promessa di denaro o altra utilità.

L’elemento psicologico del reato de quo viene rappresentato dal dolo specifico, inteso come la coscienza e la volontà del fatto tipico, con l’ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo.

- Traffico di influenze illecite

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter c.p. e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis c.p, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Lo stesso illecito è contestabile a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità all’intermediario con la Pubblica Amministrazione. Nella fattispecie in oggetto rientra anche il reato di millantato credito, prima previsto dall’art. 346 c.p. ed oggi confluito all’interno della fattispecie di traffico di influenze illecite. Tale ultimo reato, quindi, è ora integrato non soltanto dal materiale sfruttamento di una relazione concretamente esistente tra il soggetto che si propone come intermediario ed il pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio, ma anche nel caso in cui il soggetto intermediario si vanti meramente di avere una qualche influenza, in realtà

non esistente, su taluno dei soggetti qualificati ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p. Di conseguenza, viene altresì prevista anche la punibilità del privato che si fa convincere dal millantatore a dare o promettere l'utilità indebita.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p. in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

* * * * *

Descrizione delle aree ed attività a rischio per i reati rilevanti

In relazione ai reati sopra indicati, si sono registrate le seguenti attività dell'ente potenzialmente a rischio in diretta relazione con tipici comportamenti dei soggetti incaricati dello svolgimento delle stesse.

Con riguardo alle tipologie di reato contro la Pubblica Amministrazione analizzate nella presente sezione, è risultato necessario enucleare quelle attività che per la loro natura implicano rapporti diretti o indiretti con il personale delle istituzioni o degli enti pubblici o con altri soggetti che in ogni modo vi appartengano.

Ai fini di una più completa individuazione delle attività potenzialmente a rischio, si è tenuto conto infine anche delle ulteriori attività che implicano, in generale, un rapporto diretto o indiretto con enti pubblici. Tali attività comprendono tutti i rapporti che INIPA intrattiene per lo più ordinariamente con la Pubblica Amministrazione nel corso della gestione dell'ente. Nello specifico le suddette attività riguardano i rapporti ed i contatti con soggetti quali ASL, INPS, INAIL, nonché con l'Amministrazione Giudiziaria e Finanziaria per questioni afferenti l'Ente e i suoi dipendenti.

1. Partecipazione a pubbliche gare d'appalto e negoziazione con la Pubblica Amministrazione per affidamenti diretti

Tale area di attività comprende tutti i rapporti che il personale di INIPA intrattiene, direttamente o indirettamente, con la Pubblica Amministrazione, nazionale o comunitaria (uffici pubblici centrali e periferici), in relazione alla gestione di attività di carattere essenzialmente formativo e di progetti di ricerca nei settori dell'agricoltura, dell'alimentazione, dell'ambiente, del territorio e dello sviluppo locale, attraverso (i) la partecipazione a gare d'appalto indette da, e/o (ii) le negoziazioni e le trattative private, ove consentite, con Enti Pubblici e Pubbliche Amministrazioni.

Ai fini del presente Modello, con il termine Pubblica Amministrazione deve intendersi ogni ente od organo, e relativi componenti, (i) dello Stato italiano, (ii) delle Comunità europee o (iii) di uno Stato estero.

Attività da monitorare	Soggetti coinvolti	Potenziali reati	
Gestione delle attività preliminari (attività informativa, istruttoria e preparatoria) e produzione della relativa documentazione per la partecipazione dell'ente ai bandi di gara indetti dalla Pubblica Amministrazione, ivi compresi quelli finanziati dal FSE, e definizione delle principali condizioni e clausole contenute nell'offerta tecnica e nell'offerta economica per l'aggiudicazione del progetto (verso l'ottenimento del contributo o del finanziamento pubblico o del corrispettivo per lo svolgimento della propria attività)	<ul style="list-style-type: none"> - Presidente/ CD/Direttore e Generale(ev entuale); - Coordinator e di Struttura - Referente di Progetto; - Ufficio Documentazione; - Funzione Amministrazione e Controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio - Corruzione aggravata - Malversazione a danno dello Stato - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato 	-
Conduzione delle trattative, ove consentite, con la Pubblica Amministrazione nella fase della negoziazione post aggiudicazione; definizione delle principali condizioni contrattuali (oggetto, tempi di realizzo del lavoro, corrispettivo/contributo, termini di pagamento) e predisposizione della relativa documentazione	<ul style="list-style-type: none"> - Presidente/ CD/Direttore e Generale(ev entuale);; - Coordinator e di Struttura - Referente di Progetto. 	<ul style="list-style-type: none"> - Truffa ai danni dello Stato - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche 	
Gestione delle attività di negoziazione con la Pubblica Amministrazione per l'affidamento diretto dell'attività/progetto di formazione o ricerca; definizione delle principali condizioni contrattuali (oggetto, tempi di realizzo del lavoro, corrispettivo/contributo, termini di pagamento) e predisposizione della relativa documentazione	<ul style="list-style-type: none"> - Presidente/ CD/Direttore e Generale(ev entuale); - Coordinator e di Struttura - Referente di Progetto. 		
Gestione operativa dell'attività/progetto in rapporto con la Pubblica Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> - Presidente/ CD/Direttore e Generale(ev entuale); - Coordinator e di Struttura 		

	- Referente di Progetto.		
Attività connesse alla gestione e conservazione della documentazione afferente alla procedura di partecipazione ed aggiudicazione della gara o relativa alla negoziazione in caso di affidamento diretto, nonché della documentazione relativa alla gestione dell'attività (rendicontazioni, relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori ecc.)	- Presidente/ CD/Direttore e Generale(eventuale); - Coordinator e di Struttura - Referente di Progetto; - Ufficio - Documentazione; - Funzione Amministrazione e Controllo.		
Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in sede di verifica e monitoraggio del progetto aggiudicato/affidato, in corso d'opera o in sede di ultimazione, e gestione delle eventuali contestazioni, anche in materia di rendicontazione dei costi e delle prestazioni svolte	- Presidente/ CD/Direttore e Generale(eventuale); - Coordinator e di Struttura - Referente di Progetto; - Ufficio Documentazione; - Funzione Amministrazione e Controllo		
Rapporti con pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria in caso di contenziosi civili, penali o amministrativi	- Presidente/ CD/Direttore e Generale(eventuale); - Coordinator e di Struttura - Referente di Progetto.		

2. Altre attività che implicano, in generale, un rapporto diretto o indiretto con enti pubblici, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e Autorità Giudiziarie

Tali attività comprendono tutti i rapporti che INIPA intrattiene per lo più ordinariamente con la Pubblica Amministrazione nel corso della gestione dell'ente. In generale, le suddette attività riguardano i rapporti ed i contatti con ASL, INPS, INAIL, nonché con l'Amministrazione Giudiziaria e Finanziaria per questioni afferenti l'ente e i suoi dipendenti, e in generale con pubblici funzionari (ivi comprese le attività connesse all'ottenimento ed all'utilizzo del 5 per mille delle imposte sul reddito delle persone fisiche).

Attività da monitorare	Soggetti coinvolti	Potenziali Reati	Controlli esistenti
Rapporti con ASL, INPS, INAIL ed altri enti pubblici per aspetti organizzativi relativi al personale ed alla sicurezza ed in genere per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ente, e gestione dell'eventuale relativo contenzioso (Amministrazione giudiziaria), e in generale con pubblici funzionari (ivi comprese le attività connesse all'ottenimento ed all'utilizzo del 5 per mille delle imposte sul reddito delle persone fisiche).	<ul style="list-style-type: none"> - Presidente/CD/Direttore Generale(e ventuale); - Coordinatore di Struttura - Funzione Amministrazione e Controllo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio - Corruzione aggravata - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - Truffa ai danni dello Stato 	-
Rapporti con l'Amministrazione Finanziaria per l'invio delle dichiarazioni fiscali e per la richiesta di eventuali chiarimenti (Agenzia delle Entrate), nonché per la gestione di eventuali contestazioni (Commissioni Tributarie)	<ul style="list-style-type: none"> - Presidente/CD/Direttore Generale(e ventuale); - Coordinatore di Struttura - Funzione Amministrazione e Controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - Truffa ai danni dello Stato 	-
Rapporti con pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria in caso di contenziosi civili, penali o amministrativi e gestione dei contenziosi medesimi	<ul style="list-style-type: none"> - Presidente/CD/Direttore Generale(e ventuale); - Coordinatore di Struttura - Funzione Amministrazione e Controllo 	-	-

B. In relazione ai reati societari

Descrizione delle aree ed attività a rischio per i reati rilevanti

Per praticità si elencano, di seguito, preliminarmente i reati societari richiamati dal Decreto 231/2001, teoricamente non applicabili a INIPA in quanto ente non societario ma, per prudenza, ritenuti ugualmente e potenzialmente rilevanti.

- False comunicazioni sociali

Tali reati sono previsti dagli articoli 2621 (false comunicazioni sociali), 2621/bis (fatti di lieve entità) e 2622 (false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori delle società quotate) cod. civ. ed assumono espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo agli stessi contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001.

Essi consistono, sinteticamente, nelle condotte di falsificazione di bilanci e relazioni e comunicazioni sociali previste dalla legge. In particolare, la condotta illecita di cui agli artt. 2621 e 2622 cod. civ. consiste nella consapevole esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero nella consapevole omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore; il tutto al fine di conseguire un ingiusto profitto.

I reati di cui agli articoli I reati in questione, sia per le società non quotate che per le società quotate in un mercato regolamentato 2621 e 2622 cod. civ. si caratterizzano per il fatto di rilevare solo se commessi, direttamente o in correttezza con altri soggetti, dagli amministratori, direttori generali, sindaci, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e liquidatori (c.d. reati propri). Pertanto, ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto 231/2001, occorrerà che la fattispecie sia posta in essere (i) direttamente dall'amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari o liquidatore, o (ii) da un terzo o un loro subordinato su indicazione o in correttezza con i medesimi soggetti (amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari o liquidatore).

L'art. 2621/bis cod. civ. prevede, poi, per le società non quotate, una pena ridotta per i fatti definiti "di lieve entità" (circostanza attenuante), tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. A seguito della riforma del reato di falso in bilancio (avvenuta con L. 69/2015), sono state quindi eliminate le soglie di punibilità prima previste.

L'art. 2621/ter cod. civ. prevede poi nel caso di false comunicazioni nelle sole società non quotate, l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotta, in termini generali, con l'art. 131/bis cod. pen.. A tale ultimo proposito ai fini dell'applicazione della predetta causa di non punibilità, (i) la pena detentiva prevista per l'illecito verificato non deve essere superiore a 5 anni e (ii) devono ricorrere la non abitualità del comportamento e la particolare tenuità dell'offesa al bene giuridico tutelato, valutata in relazione alla modalità della condotta e tenendo conto dell'esiguità del danno o della scarsa gravità del pericolo generato.

- Impedito controllo

Tale reato è previsto dall'articolo 2625 cod. civ. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001.

Esso consiste in una condotta commissiva od omissiva, con la quale gli amministratori impediscono il controllo dei dati societari da parte del collegio sindacale/revisore unico, dei soci e della società di revisione. Ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto 231/2001, rileva unicamente il secondo comma dell'articolo 2625 cod. civ. in oggetto; infatti la condotta prevista dal primo comma non integra una ipotesi di reato ma solo di illecito amministrativo (sanzionato nei confronti del suo autore in via amministrativa).

Inoltre, occorre ricordare che il reato in esame si caratterizza per il fatto di rilevare solo se commesso, direttamente o in correata con altri soggetti, dagli amministratori (c.d. reato proprio). Pertanto, ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto 231/2001, occorrerà che la fattispecie sia posta in essere (i) direttamente dall'amministratore o (ii) da un terzo o suo subordinato su indicazione o in correata con l'amministratore stesso.

Infine, si deve necessariamente tenere conto dell'interpretazione data a tale articolo dalla Suprema Corte, secondo la quale, ai fini del reato di cui all'articolo 2625 cod. civ., rileva "ogni tipo di comportamento che si risolva in un diniego o attui un'opera diretta ad ostacolare la ricerca o a stornare l'attenzione".

- Illecita influenza della assemblea

Tale reato è previsto dall'articolo 2636 cod. civ. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001.

Esso consiste nella condotta di chi, tramite atti simulati o fraudolentemente ed allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio, determina la maggioranza in assemblea. Al riguardo, si deve ricordare che, ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto 231/2001, rileva unicamente il caso in cui la suddetta fattispecie di reato sia stata realizzata nell'interesse, esclusivo o parziale, della società (cfr. articolo 5 del Decreto 231/2001).

Infine, si segnala che il reato in esame non si configura nel caso in cui, anche in assenza degli atti simulati e fraudolenti, la maggioranza in assemblea sarebbe stata ugualmente raggiunta.

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Tale reato è previsto dall'articolo 2638 cod. civ. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001.

Esso consiste nella condotta degli amministratori, direttori generali, sindaci, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e liquidatori, i quali, falsificando o omettendo le comunicazioni dovute, ostacolano l'attività delle autorità di vigilanza. Tale reato si caratterizza per il fatto di rilevare solo se commesso, direttamente o in correità con altri soggetti, dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (c.d. reato proprio). Pertanto, ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto 231/2001, occorrerà che la fattispecie sia posta in essere (i) direttamente dall'amministratore, o direttore generale, o dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, o (ii) da un terzo o loro subordinato su indicazione o in correità con uno dei medesimi soggetti.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori

Tale reato è previsto dall'articolo 2629 cod. civ. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001.

Esso consiste nella condotta degli amministratori i quali effettuino riduzioni del capitale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge e cagionando danno ai creditori sociali. Tale reato si caratterizza per il fatto di rilevare solo se commesso esclusivamente dagli amministratori (reato proprio). Pertanto, ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto 231/2001, occorrerà che la fattispecie sia posta in essere da uno o più amministratori della società.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Tale reato è previsto dall'articolo 2633 cod. civ. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001.

Esso consiste nella condotta dei liquidatori i quali ripartiscano i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli. Tale reato si caratterizza per il fatto di rilevare solo se commesso esclusivamente dai liquidatori (reato proprio). Pertanto, ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto 231/2001, occorrerà che la fattispecie sia posta in essere da uno o più dei liquidatori (in caso di liquidazione della società e di loro nomina).

* * * * *

Descrizione delle aree ed attività a rischio per i reati rilevanti

In relazione ai reati sopra indicati, si sono registrate le seguenti aree critiche comprendenti attività potenzialmente a rischio in diretta relazione con tipici comportamenti dei soggetti incaricati dello svolgimento delle stesse, sulla base dei compiti ricoperti.

Con riguardo alle tipologie di reati societari analizzate nella presente sezione, è risultato necessario riassumere tutte le attività ed i soggetti coinvolti nella realizzazione di operazioni concernenti l'Ente, il suo patrimonio e la sua gestione economico-finanziaria, nonché nella redazione, o nella previa disposizione, dei bilanci e delle relative poste qualificanti, muovendo dunque dalle rilevazioni o dalle quantificazioni e contabilizzazioni dei dati fino all'approvazione del bilancio stesso e delle relative relazioni accompagnatorie, in modo da individuare eventuali spazi procedurali in grado di consentire teoricamente, in virtù dell'assenza di riscontri delle azioni, il possibile compimento dei relativi reati.

1. Attività amministrative – finanziarie e predisposizione di documenti contabili

Tale area di attività comprende essenzialmente la gestione di tutti gli aspetti contabili, amministrativi e finanziari dell'Ente funzionali alla predisposizione del bilancio, la redazione del bilancio stesso e della relativa nota integrativa (ivi compresa la quantificazione e la valutazione delle principali poste di bilancio, la definizione dei costi – ad es. in relazione al personale distaccato o ai locali condivisi presso i quali si svolge l'attività di impresa – da ripartirsi con altre entità di Coldiretti, la gestione/quantificazione dei costi e delle spese aziendali addebitate), nonché degli altri documenti contabili ed amministrativi dell'Ente, così come la gestione di operazioni societarie ordinarie e straordinarie (ivi compresi i finanziamenti).

Si tratta in particolare delle seguenti attività:

- ✓ attività connesse alla quantificazione e trasmissione all'ufficio Amministrazione dei dati necessari per la formazione delle poste del bilancio d'esercizio;
- ✓ attività di inserimento dei dati e delle informazioni contabili e finanziarie, relative alle operazioni poste in essere dall'Ente, nel sistema informatico di archiviazione e conservazione degli stessi dati ed informazioni;
- ✓ attività connesse alla quantificazione, valutazione e valorizzazione dei dati economici, contabili e finanziari necessari per la formazione delle chiusure contabili infrannuali e delle poste del bilancio di verifica e del bilancio d'esercizio;
- ✓ attività connesse alla redazione del bilancio, della nota integrativa, della relazione sulla gestione e delle altre comunicazioni previste dalla legge;
- ✓ attività connesse ad una puntuale richiesta di informazioni o documenti all'organo amministrativo da parte dell'Organismo di Controllo e dei soci;
- ✓ attività connessa alla messa a disposizione (a favore dell'Organismo di Controllo) di documentazione ed informazioni rilevanti;

- ✓ attività connesse alla predisposizione dei documenti e diffusione delle informazioni da fornire precedentemente ad una assemblea dei soci;
- ✓ attività connesse alla redazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci e del relativo ordine del giorno;
- ✓ attività connesse alla redazione del verbale dell'assemblea dei soci;
- ✓ attività connesse al pagamento dei creditori sociali in sede di eventuale liquidazione dell'Ente;
- ✓ attività connesse alla ripartizione dei beni sociali tra i soci in sede di eventuale liquidazione dell'Ente.

C. In relazione al reato di corruzione tra privati

Descrizione dei reati rilevanti

Si elencano, di seguito i reati di corruzione ed istigazione alla corruzione richiamati entrambi dall'art. 25 ter Decreto 231/2001 e teoricamente verificabili nel contesto operativo dell'Ente e, quindi, di volta in volta rilevanti con riferimento alle singole attività a rischio rilevate.

- Reati di Corruzione

Tale reato è previsto dall'articolo 2635, comma 3, cod. civ. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001.

Esso consiste nella condotta di chi (c.d. corruttore), quale soggetto apicale o sottoposto alla direzione e vigilanza di quest'ultimo ed al fine di ottenere un vantaggio per la conduzione del proprio business e della propria società, offre, dà o promette denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e/o liquidatori o a soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di questi ultimi (c.d. soggetti corrotti) di un altro ente affinché questi ultimi compiano od omettano di compiere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Il reato può essere commesso oltre che dal soggetto apicale o sottoposto alla direzione e vigilanza di quest'ultimo (ad es. amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e/o liquidatori di società o di enti privati) anche da coloro che esercitano funzioni direttive diverse da quelle contemplate dalla norma; anche per interposta persona.

In sede di riforma, è stato inoltre eliminato dal testo del nuovo art. 2635 cod. civ. il riferimento alla necessità che la condotta illecita “cagioni nocimento alla società”. Tale modifica comporta la trasformazione della fattispecie da reato di danno/evento in reato di pericolo/condotta, con conseguente maggior rischio di realizzazione del reato in termini di astratta probabilità.

- Istigazione alla corruzione tra privati

Tale reato è previsto dall'articolo 2635bis, primo comma, cod. civ. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001.

Tale reato, nella forma rilevante ai sensi del Decreto 231/2001, si configura - nel caso in cui l'ente ottenga un interesse o vantaggio- nella condotta di chi (c.d. corruttore), offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e/o liquidatori di un altro ente oppure a soggetti che svolgono per il medesimo ente un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive (c.d. soggetti corrotti) affinché questi ultimi compiano od omettano di compiere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non vengano accettati.

=

* * * * *

Descrizione delle aree ed attività a rischio per i reati rilevanti

In relazione al reato sopra indicato, si è registrata la seguente area critica comprendente attività interne potenzialmente a rischio in diretta relazione con tipici comportamenti dei soggetti incaricati dello svolgimento delle stesse, sulla base dei compiti ricoperti.

1. Attività amministrative – contrattuali per l'acquisto/fornitura di beni/servizi

L'area in oggetto comprende una serie di attività poste in essere, nell'interesse e a vantaggio dell'Ente, dalle funzioni interne in rapporto con amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e/o liquidatori o soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di questi ultimi appartenenti ad un altro ente. A tale riguardo, in relazione all'attività caratteristica dell'Ente, si può ritenere che siano astrattamente a rischio quelle attività e quei soggetti coinvolti, in particolare, nelle attività contrattuali poste in essere con soggetti terzi essenzialmente per l'acquisto, l'erogazione o la fornitura di beni e/o di servizi (ciclo attivo e passivo) (ad esempio nell'ambito dell'organizzazione degli eventi formativi, della ricerca e divulgazione scientifica, dell'orientamento e dell'informazione); cfr. anche descrizione dell'attività contenuta nel capitolo 2, par.

2.2); nello svolgimento di tali attività, infatti, sono astrattamente concepibili comportamenti suscettibili di costituire elementi di un teorico fatto di reato rilevante.

Attività da monitorare	Soggetti coinvolti	Potenziati Reati	
Attività di negoziazione e sottoscrizione di contratti di acquisto e/o vendita di beni e fornitura di servizi (in particolare connessi all'organizzazione di eventi formativi e di ricerca ed ai rapporti con committenti privati, e in genere privati fornitori)	- Presidente/CD/Direttore Generale (eventuale) - Coordinatore di Struttura; - Referente di progetto; - Funzione Amministrazione e Controllo	- Corruzione tra privati	- la
Predisposizione e conservazione della documentazione relativa operazioni di fornitura e/o acquisto di beni e/o servizi poste in essere dall'Ente con soggetti terzi	- Coordinatore di Struttura; - Referente di progetto; - Funzione Amministrazione e Controllo		
Rapporti con banche ed istituti finanziari	- Presidente/CD/Direttore Generale (eventuale) - Coordinatore di Struttura; - Funzione Amministrazione e Controllo		
Gestione dei rapporti e delle relazioni con terzi e relativi esponenti, in sede di verifica e controllo del rispetto degli impegni contrattuali assunti e gestione dell'eventuale relativo contenzioso	- Presidente/CD/Direttore Generale (eventuale) - Coordinatore di Struttura; - Referente di progetto; - Funzione Amministrazione e Controllo		

D. In relazione ai reati in materia di sicurezza sul lavoro

Descrizione dei reati rilevanti

Per praticità si elencano, di seguito, preliminarmente i reati derivanti dalla violazione di norme antinfortunistiche e a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro richiamati

dal Decreto 231/2001, teoricamente verificabili nel contesto operativo dell'ente e, quindi, di volta in volta rilevanti con riferimento alle singole attività a rischio rilevate.

- Omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione di norme antinfortunistiche e a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Tali reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono previsti e puniti dagli articoli 589 e 590, comma 3, cod. pen. ed assumono rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo contenuto nell'articolo 25/septies del Decreto 231/2001.

L'omicidio colposo, in particolare, consiste, ai sensi dell'art. 589 cod. pen., nel fatto di chi, per colpa, cagiona la morte di un altro uomo. Tale reato, pertanto, sussiste in tutti quei casi in cui l'agente compie per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti, un atto da cui deriva la morte di una persona, ma senza dolo cioè senza la volontà di uccidere e senza la volontà di cagionare l'evento da cui deriva la morte.

Il reato di lesioni colpose gravi o gravissime (ai sensi dell'art. 583 cod. pen., una lesione è grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; una lesione è, invece, gravissima se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, oppure la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso) richiamato dal Decreto 231/2001, invece, previsto dall'art. 590, comma 3, cod. pen., si differenzia da quello di omicidio colposo soltanto con riferimento all'evento cagionato, che in tale caso non è la morte ma le lesioni gravi o gravissime della persona.

L'art. 25/septies del Decreto 231/2001 precisa che la condotta colposa caratterizzante le due tipologie di illecito sopra richiamate deve consistere nella violazione di norme antinfortunistiche e a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

* * * * *

Descrizione delle aree ed attività a rischio per i reati rilevanti

Con riguardo alle tipologie di reati in materia di sicurezza sul lavoro analizzate nella presente sezione, si fa presente che le attività a rischio possono inquadrarsi con riferimento a qualsiasi attività commissiva o omissiva che (i) comporti una violazione di norme antinfortunistiche e/o sulla igiene e sicurezza sul lavoro, a seguito della

quale derivi un omicidio o una lesione personale grave o gravissima e che (ii) sia tale da soddisfare un interesse dell'ente o da procurare all'ente medesimo un vantaggio.

Si tratta, in linea teorica, di attività potenzialmente riferibili alla totalità delle attività dell'ente dal momento che soggetto attivo dei reati medesimi può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare la norme di prevenzione e protezione del lavoro. Tale soggetto può, quindi, individuarsi, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori.

A tale riguardo, risulta un quadro di INIPA sostanzialmente poco esposto a rischi.

Sulla base, infatti, delle risultanze del documento sulla valutazione dei rischi elaborato dall'ente, anche in considerazione del fatto che le attività di INIPA consistono essenzialmente in mansioni amministrative, è stato rilevato, in generale, che la situazione complessiva della sede e degli uffici in cui il medesimo ente opera non presenta particolari rischi e/o carenze tali da mettere a repentaglio la sicurezza e la salute dei lavoratori. Tale conclusione si riferisce sia ai rischi strutturali, elettrici o di macchinari e servizi, sia a quelli di organizzazione del lavoro, sia a quelli normalmente collegati a fattori come gli agenti biologici, chimici o fisici oppure a fattori ergonomici o psicologici.

Con riferimento, poi, all'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione, risultano pienamente valorizzati i principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e, in generale, nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo. L'analisi delle misure definite sembra, inoltre, rispettare anche gli ulteriori seguenti criteri: priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale; misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori; uso di segnali di avvertimento e di sicurezza, regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti.

È stato previsto, infine, un programma di controllo delle misure di sicurezza individuate ed attuate per verificarne lo stato di efficienza, adeguatezza e funzionalità, nonché un programma di revisione periodica della valutazione dei rischi effettuata. Infine, è stata anche prevista la messa in opera di un piano di informazione e formazione dei lavoratori.

Con riferimento, quindi, all'individuazione delle attività a rischio astrattamente riscontrabili nel contesto di INIPA, si rileva che tali attività, nelle loro specifiche e potenziali modalità attuative dei reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione degli obblighi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, corrispondono, di fatto, a quelle risultanti dalla valutazione dei rischi lavorativi effettuata ai sensi dell'art. 28 del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 da INIPA e contenute nel Documento sulla Valutazione dei

Rischi (che deve intendersi, per tali fini, parte integrante del presente Modello), tenendo anche conto dei rischi epidemiologici.

L'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità e delle relative aree di rischio per l'ente, è quindi rappresentato, in estrema sintesi, dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili, alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche, nonché nel mancato rispetto delle regole di sicurezza che l'ente si è dato con riferimento alle predette e già valutate situazioni a rischio.

A tale proposito, in connessione con lo specifico contesto normativo del Decreto 231/2001 in relazione al quale, come già detto, l'ente potrebbe essere sanzionato in caso di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose derivanti dalla violazione delle norme vigenti in tema di igiene e sicurezza sul lavoro, si sono registrate le seguenti attività dell'ente potenzialmente a rischio in diretta relazione con tipici comportamenti dei soggetti incaricati dello svolgimento delle stesse, sulla base dei compiti ricoperti.

Attività da monitorare	Soggetti coinvolti	Potenziali Reati	
Carente valutazione dei rischi in relazione all'attività di predisposizione del Documento sulla Valutazione dei Rischi adottato dall'ente	- CdA - RSPP - Medico competente ;	- Omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime	-
Violazione e mancata applicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate dall'ente con il Documento sulla Valutazione dei Rischi	- CdA - RSPP - Medico competente - CD/Direttore Generale (eventuale) - Operatori di INIPA.		
Violazione degli obblighi di aggiornamento del Documento sulla Valutazione dei Rischi adottato dall'ente	- CdA - RSPP		
Violazione dei programmi di aggiornamento, monitoraggio e controllo delle misure di sicurezza adottate	- CdA - RSPP - Medico competente ; - Addetto primo soccorso; - Addetto antincendio .		
Violazione delle norme di legge in tema di nomina dei	- CdA - RSPP		

soggetti responsabili del sistema di sicurezza del lavoro (ad es. RSPP, Medico competente ecc...) ed individuazione e mantenimento dei relativi requisiti di idoneità			
---	--	--	--

E. In relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Descrizione dei reati rilevanti

Per praticità si elencano, di seguito, preliminarmente i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita richiamati dal Decreto 231/2001, teoricamente verificabili nel contesto operativo dell'Ente e, quindi, di volta in volta rilevanti con riferimento alle singole attività a rischio riscontrate.

- Ricettazione

Il reato di ricettazione è previsto dall'articolo 648 cod. pen. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/octies del Decreto 231/2001.

Esso è realizzato dalla condotta di chi acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire che, verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso, anche a titolo di concorso, si interessino delle cose provenienti dal delitto medesimo per trarne vantaggio.

- Riciclaggio

Il reato di riciclaggio è previsto dall'articolo 648/bis cod. pen. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/octies del Decreto 231/2001.

Esso è realizzato dalla condotta di chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire che, verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso, anche a titolo di

concorso, possano, con la loro attività, trarre vantaggio dal delitto medesimo o aiutare gli autori di tale delitto ad assicurarsene il profitto e, comunque, ostacolare, con l'attività di riciclaggio del denaro o dei valori, l'attività di ricerca ed individuazione degli autori del delitto.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita è previsto dall'articolo 648/ter cod. pen. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/octies del Decreto 231/2001.

Esso è realizzato dalla condotta di chi impiega (o investe) denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Si tratta di un reato che punisce condotte che, al di fuori delle fattispecie di ricettazione e riciclaggio, contribuiscono comunque alla c.d. depurazione di denaro o altri beni di provenienza illecita.

- Autoriciclaggio

Il reato di autoriciclaggio è previsto dall'articolo 648/ter 1 cod. pen. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/octies del Decreto 231/2001.

Esso è realizzato dalla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Non si considerano punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è invece aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è infine diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Tali delitti assumono espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/quarter del Decreto 231/2001.

Diversamente da quanto accade per gli altri reati previsti dal Decreto 231/2001, tuttavia, l'art. 25/quarter opera un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati (i) aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (previsti dal codice penale o da leggi speciali) e (ii) delitti commessi in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (New York 9 dicembre 1999).

Si tratta, in generale, di illeciti derivanti dalla commissione di delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, qualora l'ente - o una sua unità organizzativa - venga usato allo scopo di consentire o agevolare la commissione di tali reati.

In particolare, i reati rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione di New York sono quelli diretti a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo (ad es. dirottamento di aeromobili, attentati contro personale diplomatico, sequestro di ostaggi, illecita realizzazione di ordigni nucleari, dirottamenti di navi, esplosione di ordigni, ecc.). In questi casi chi (persona fisica o ente fornito o meno di personalità giuridica) fornisce i fondi o comunque collabora nel loro reperimento deve essere a conoscenza dell'utilizzo che di essi verrà successivamente fatto.

Inoltre, tra i reati presupposto, è possibile annoverare anche quello previsto dall'art. 270/bis cod. pen., il quale punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive, nonché gli illeciti di cui agli articoli 270/ter, 270/quarter, 270/quinqies, 270/sexies, 280, 280/bis, 289/bis e 302 cod. pen., nonché posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art 2 della Convenzione di New York, i quali assumono rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/quarter (comma 4) del Decreto 231/2001.

* * * * *

Descrizione delle aree ed attività a rischio per i reati rilevanti

Con riguardo alle tipologie di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio nonché i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico analizzate nella presente sezione e considerato che le fattispecie delittuose in questione assumono rilevanza se commessi nell'interesse e a vantaggio dell'ente, in relazione all'attività caratteristica dell'Ente si può ritenere che siano astrattamente a rischio quelle attività e quei soggetti coinvolti, in particolare, nelle attività amministrativo/finanziarie/commerciali e fiscali, con le relative negoziazioni e rapporti con fornitori/clienti/controparti e i relativi pagamenti/incassi, poste in essere con soggetti terzi; nello svolgimento di tali

attività, infatti, sono astrattamente concepibili comportamenti suscettibili di costituire elementi di un teorico fatto di reato rilevante.

1. Gestione delle attività amministrativo/finanziarie/commerciali

Tale area di attività comprende essenzialmente la gestione delle attività amministrative/fiscali, gli acquisti e le operazioni, gli investimenti e le transazioni finanziarie e, in generale, la gestione di flussi finanziari con soggetti terzi, tra cui per es.:

- ✓ attività di negoziazione e/o sottoscrizione di contratti di acquisto e/o di vendita e/o fornitura di beni, di servizi o di altre utilità (ad es. beni mobili, partecipazioni, titoli, servizi consulenziali e altri), in particolare se eseguite secondo prezzi o condizioni particolarmente vantaggiose o con denaro contante;
- ✓ predisposizione e conservazione della documentazione identificativa dei clienti/fornitori e delle controparti e delle operazioni poste in essere dall'Ente con tali soggetti terzi (anagrafica);
- ✓ transazioni finanziarie e gestione di flussi finanziari (ad es. finanziamenti, incassi e pagamenti);
- ✓ stipulazione ed esecuzione di accordi con altre imprese o con altri soggetti terzi per la realizzazione di operazioni o attività in comune.
- Gestione delle risorse economiche e finanziarie, tra cui per es.:
 - ✓ gestione e rendicontazione dei flussi di cassa: movimentazione di capitali, incassi, pagamenti, note spese e c.d. "piccola cassa";
 - ✓ apertura e gestione di conti correnti o depositi.
- Gestione delle operazioni straordinarie (investimenti, acquisizioni, partnership, ecc.), tra cui per es.:

selezione e gestione di accordi con partner commerciali ed industriali;

gestione di investimenti ed operazioni straordinarie e transazioni finanziarie (ad es. acquisto e vendita di asset aziendali).

Attività da monitorare	Soggetti coinvolti	Potenziati Reati	
Contabilizzazione delle fatture emesse e/o ricevute, calcolo e versamento di imposte e tributi e presentazione delle dichiarazioni fiscali	- Presidente/DG; - Coordinatore di Strutt.; - Funzione amministrative e controllo	- Auto-riciclaggio	-

	- Consulenti esterni		
Attività di negoziazione e sottoscrizione di contratti di acquisto e/o di investimento	- Presidente/DG; - Coordinatore di Strutt.; - Funzione amministrazione e controllo		
Transazioni finanziarie e gestione di flussi finanziari (ad es. finanziamenti); movimentazione di capitali e gestione dei conti correnti dell'Ente	- Presidente/DG; - Coordinatore di Strutt.; - Funzione amministrazione e controllo		
Accordi con controparti e stipulazione ed esecuzione di accordi/joint venture con altre imprese per la realizzazione di attività in comune	- Presidente/DG; - Funzione amministrazione e controllo		

F. In relazione ai reati tributari

Nell'ambito di tale macro categoria di reati rientrano i reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000 richiamati dall'art. 25/quinquiesdecies del Decreto 231/2001 (così come introdotto dal D.L. 124/2019, convertito con Legge 157/2019), teoricamente verificabili nel contesto operativo dell'Ente e, quindi, di volta in volta rilevanti con riferimento alle singole attività a rischio riscontrate. Si considera invece la ritenuta non rilevanza, per INIPA, dei reati tributari previsti dal citato art. 25-quinquiesdecies del Decreto 231/2001 introdotti dal D.Lgs. 75/2020 richiedendo, questi ultimi, l'elemento della transnazionalità ed una evasione di imposta sul valore aggiunto non inferiore a 10 milioni di euro.

Nei reati tributari di cui al D.lgs. 74/2000 richiamati dall'art. 25/quinquiesdecies del Decreto 231/2001 sono inclusi in particolare:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)

Tale ipotesi delittuosa ricorre tutte le volte in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ed avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, si indicano in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

In assenza di soglie di punibilità, le pene sono ridotte laddove l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a euro 100.000.

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000)

L'ipotesi ricorre nel caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, si indicano in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30.000 (soglia di punibilità); b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1.500.000 euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000)

L'ipotesi ricorre nel caso in cui, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, si emettono o si rilasciano fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

A tale riguardo, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

In assenza di soglie di punibilità, le pene sono ridotte laddove l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000.

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000)

Tale reato punisce colui che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000)

Tale reato punisce le seguenti condotte:

- a) la condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro 50.000 (soglia di punibilità), aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- b) la condotta di chi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000.

* * * * *

Descrizione delle aree ed attività a rischio per i reati rilevanti

Tale area di attività comprende essenzialmente la gestione degli adempimenti fiscali, emissione e contabilizzazione delle fatture emesse e/o ricevute da parte dell'Ente, ivi compreso il calcolo delle imposte ed i relativi versamenti, l'invio e la presentazione delle relative dichiarazioni periodiche di natura fiscale, nonché le modalità di registrazione ed emissione di fatture ed altri documenti e il pagamento di quanto ricevuto.

Si tratta in particolare delle seguenti attività svolte per conto dell'Ente:

- Gestione delle attività contabili e fiscali, tra cui per es.:
 - ✓ contabilizzazione delle fatture emesse e/o ricevute e predisposizione,
 - ✓ pagamento delle fatture ricevute;
 - ✓ conservazione delle scritture e dei documenti contabili;
 - ✓ calcolo di imposte e tributi;
 - ✓ invio e presentazione delle dichiarazioni periodiche;
 - ✓ versamento di imposte e tributi;
 - ✓ compimenti di eventuali operazioni straordinarie.

G. In relazione ai reati informatici ed al trattamento illecito di dati

Descrizione dei reati rilevanti

Per praticità si elencano, di seguito, preliminarmente i reati in materia informatica e trattamento illecito dei dati, richiamati dall'art. 24/bis del Decreto 231/2001, teoricamente verificabili nel contesto operativo dell'ente e, quindi, di volta in volta rilevanti con riferimento alle singole attività a rischio rilevate.

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Tale reato, previsto e punito dall'art. 615/ter cod. pen., riguarda la condotta di colui che abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. La fattispecie è aggravata (i) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; (ii) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; (iii) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i suddetti fatti riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la fattispecie è ulteriormente aggravata.

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Tale reato, previsto e punito dall'art. 615/quarter cod. pen., riguarda la condotta di colui che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Tale reato, previsto e punito dall'art. 615/quinqies cod. pen., riguarda la condotta di colui che, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica,

consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Tale reato, previsto e punito dall'art. 617/quarter cod. pen., riguarda la condotta di colui che fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la medesima fattispecie di illecito si realizza qualora sia rivelato, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle predette comunicazioni.

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Tale reato, previsto e punito dall'art. 617/quinqies cod. pen., riguarda la condotta di colui che, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Tale reato, previsto e punito dall'art. 635/bis cod. pen., riguarda la condotta di colui che, fatto salvo il caso in cui il fatto costituisca più grave reato, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Tale reato, previsto e punito dall'art. 635/ter cod. pen., riguarda la condotta di colui che, fatto salvo il caso in cui il fatto costituisca più grave reato, commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

La fattispecie è aggravata se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Tale reato, previsto e punito dall'art. 635/quarter cod. pen., riguarda la condotta di colui che, fatto salvo il caso in cui il fatto costituisca più grave reato, mediante le condotte di cui all'articolo 635/bis cod. pen. (sopra citato), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Tale reato, previsto e punito dall'art. 635/quinqies cod. pen., prevede una fattispecie aggravata della condotta di cui all'articolo 635/quarter cod. pen. (sopra citato) che si realizza qualora la medesima condotta è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria

Tale reato, ai sensi dell'art. 491 cod. pen., prevede che se alcuna delle falsità riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

* * * * *

Descrizione delle aree ed attività a rischio per i reati rilevanti Con riguardo alle predette tipologie di illeciti in materia informatica e trattamento illecito di dati, normalmente aggravati se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema o in danno di un sistema informatico o telematico di pubblica utilità, si fa presente che le attività a rischio potrebbero inquadrarsi tanto con riferimento ad attività di danneggiamento di dati informatici quanto con riferimento ad attività di danneggiamento di un sistema informatico, laddove per "dato informatico" deve intendersi *qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione*; mentre per "sistema informatico" deve intendersi *qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati*.

In tale contesto, le condotte potenzialmente e penalmente rilevanti in termini di responsabilità amministrativa di INIPA, potrebbero riguardare, in via del tutto astratta, attività di (i) danneggiamento informatico o telematico altrui; (ii) accesso abusivo ad una rete informatica o telematica altrui; (iii) impedimento o interruzione illecita di un sistema informatico o telematico altrui; (iv) diffusione o comunicazione di chiavi o programmi per l'accesso abusivo ad una rete informatica o telematica altrui, tali da soddisfare un interesse dell'ente o da procurare all'ente medesimo un vantaggio.

Si tratta, in linea teorica, di attività per le quali la realizzazione dell'illecito sarebbe, di massima, subordinata al possesso di determinate competenze in materia informatica nonché al possesso di specifiche credenziali per l'accesso a sistemi informatici (e per tale motivo rilevano, per lo più, le attività riferibili ai responsabili ed ai referenti IT che, nel caso di specie, sono esterni rispetto all'ente). Tuttavia, tali attività rappresentano aree sensibili, soggette a rischio di commissione di reato, potenzialmente comuni a tutti i soggetti coinvolti nei processi organizzativi, amministrativi, esecutivi dell'ente (per il semplice fatto che ai fini della realizzazione di un potenziale illecito informatico è sufficiente l'utilizzo di software o hardware).

Tenuto conto, inoltre, delle attività caratteristiche del *business* di INIPA, le maggiori aree di rischio di commissione di un illecito informatico, possono essere enucleate in via ipotetica ed astratta come segue:

- attività relative alla gestione dei rapporti con la PA (ad es. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o enti associativi riconosciuti a cui il Ministero demanda, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Agenzia delle Entrate) per la gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni o per la richiesta di provvedimenti amministrativi strumentali alle attività sociali;
- attività relative alla gestione dei rapporti con i propri *competitor*, nonché con i propri fornitori e i contraenti in genere.

A tale proposito, in connessione con lo specifico contesto normativo del Decreto 231/2001 in relazione al quale, come già detto, INIPA potrebbe essere sanzionata in caso di commissione dei delitti informatici e trattamento illecito di dati, si sono registrate le seguenti attività dell'ente potenzialmente a rischio in diretta relazione con tipici comportamenti dei soggetti incaricati dello svolgimento delle stesse, sulla base dei compiti ricoperti.

Si tratta in particolare dell'attività di gestione del sistema informatico e della sua sicurezza anche rispetto a soggetti terzi, tra cui per es.:

- ✓ accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico altrui (intrusione da parte di un soggetto appartenente all'organizzazione interna in un sistema informatico altrui con violazione delle misure di sicurezza e dell'autorizzazione concessa per l'accesso - es. hacker); detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici protetti altrui (ad es. procacciamento di cards di accesso); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico altrui (es. introduzione virus, worms, programmi contenenti le c.d. bombe logiche destinate ad alterare il funzionamento di un sistema informatico);
- ✓ intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche altrui; installazione di apparecchiature atte

- ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche altrui;
- ✓ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici altrui; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; danneggiamento di sistemi informatici o telematici altrui; danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Attività da monitorare	Soggetti coinvolti	Potenziali Reati	
<p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico altrui (intrusione da parte di un soggetto appartenente all'organizzazione interna in un sistema informatico altrui con violazione delle misure di sicurezza e dell'autorizzazione concessa per l'accesso - es. hacker); detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici protetti altrui (ad es. procacciamento di cards di accesso); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico altrui (es. introduzione virus, worms, programmi contenenti le c.d. bombe logiche destinate ad alterare il funzionamento di un sistema informatico).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Addetti alla gestione di dati e/o sistemi informatici/telematici; - Utenti di sistemi informatici/telematici; - Consulenti e/o collaboratori esterni (Bluarancio). 	<ul style="list-style-type: none"> - Delitti informatici e trattamento illecito di dati. 	-
<p>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche altrui; installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche altrui.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Addetti alla gestione di dati e/o sistemi informatici/telematici; - Utenti di sistemi informatici/telematici; - Consulenti e/o collaboratori esterni (Bluarancio). 		
<p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici altrui; danneggiamento di</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Addetti alla gestione di dati e/o sistemi 		

informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; danneggiamento di sistemi informatici o telematici altrui; danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.	informatici/telematici; - Utenti di sistemi informatici/telematici; - Consulenti e/o collaboratori esterni (Bluarancio).		
---	--	--	--

H. In relazione ai reati associativi

Per praticità si elencano, di seguito, preliminarmente i reati associativi richiamati dal Decreto 231/2001, teoricamente verificabili nel contesto operativo di INIPA e, quindi, di volta in volta rilevanti con riferimento alle singole attività a rischio riscontrate.

- Associazione per delinquere

Tale reato contro l'ordine pubblico, previsto dall'articolo 416 cod. pen., assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 24/ter del Decreto 231/2001.

La fattispecie delittuosa in esame è tesa a punire coloro che: (i) promuovono o costituiscono un'associazione diretta alla commissione di reati; (ii) partecipino all'associazione, non necessariamente attraverso un contributo di natura esecutiva, ma anche tramite lo svolgimento di attività strumentale alla vita dell'associazione stessa. I compartecipi devono essere almeno tre.

Tale fattispecie di reato è punibile ai sensi del Decreto 231/2001 anche se posta in essere a livello transnazionale (ai sensi della Legge 16 marzo 2006 n. 146).

* * * * *

Descrizione delle aree ed attività a rischio per i reati rilevanti

A tale riguardo, si segnala che i reati associativi, essendo per definizione costituiti dall'accordo volto alla commissione di un delitto, sono potenzialmente rilevanti in connessione con lo svolgimento di pressoché tutte le attività di una società qualora siano svolte "per il tramite" di un'associazione finalizzata alla commissione, in particolare, di un illecito rilevante ai sensi del Decreto 231/2001 (ad es. per la conduzione delle attività in ATI/RTI).

Attività da monitorare	Soggetti coinvolti	Potenziali Reati	
------------------------	--------------------	------------------	--

Stipulazione ed esecuzione di accordi con altre imprese o con soggetti terzi per la realizzazione di operazioni ed attività in comune.	- Presidente/ CD/Direttore Generale (eventuale) ; - Funzione Amministrazione e Controllo.	- Reati associativi.	-
--	--	----------------------	---

I. In relazione ai reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, tratta di immigrati clandestini, razzismo e xenofobia e reati contro la personalità individuale

Descrizione dei reati rilevanti

Per praticità si descrivono, di seguito, preliminarmente i reati in oggetto richiamati dal Decreto 231/2001, teoricamente verificabili nel contesto operativo dell'Ente e, quindi, di volta in volta rilevanti con riferimento alle singole attività a rischio riscontrate.

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Tale reato, previsto dall'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/duodecies del Decreto 231/2001.

La fattispecie delittuosa in esame è tesa a punire il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato. Tale condotta illecita costituisce presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente: (i) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre, (ii) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa e (iii) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Ai sensi dell'art. 603-bis del codice penale, che sanziona "chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori", lo "sfruttamento" consiste nella:

- sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

- sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

- Procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

Tale reato, previsto dall'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.lgs. 286/1998 (C.d. "Testo Unico sull'immigrazione"), assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/duodecies del Decreto 231/2001.

Esso è tipizzato in due fattispecie: (i) il procurato ingresso illecito di immigrati; (ii) il favoreggiamento alla permanenza clandestina.

La prima condotta si intende realizzata nel caso in cui, in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione, venga promosso, diretto, organizzato, finanziato o effettuato il trasporto, in situazione di pericolo o in maniera degradante o umiliante, di almeno 5 stranieri nel territorio dello Stato ovvero vengano compiuti altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale le persone non sono cittadini o non hanno titolo di residenza permanente. Sono previste aumenti di pena (e quindi la responsabilità della società) anche se, oltre a quanto previsto prima, a) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; b) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti sono previste; c) i fatti sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; d) tali azioni sono commesse al fine di trarre profitto, anche indiretto (quest'ultimo caso è implicito nell'interesse e vantaggio della società)

La seconda condotta sanziona invece chiunque (e, pertanto, anche la società nel cui interesse o vantaggio è commesso l'illecito) favorisca la permanenza degli immigrati clandestini nel territorio dello Stato in violazione delle norme del citato testo unico.

- Razzismo e xenofobia

Tale reato, denominato "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa" e previsto dall'art. 604/bis del c.p. (ex art. 3, comma 3-bis della legge 13 ottobre 1975, n. 654), assume espressa rilevanza ai fini

della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/terdecies del Decreto 231/2001.

Esso è realizzato dalla propaganda ovvero dall'istigazione e dall'incitamento, di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero dall'istigazione di atti di discriminazione o di violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, che si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Tale reato contro la personalità individuale è previsto dall'articolo 600 cod. pen. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/quinquies del Decreto 231/2001.

Il delitto in oggetto tipizza due condotte punibili: (i) la riduzione o il mantenimento in schiavitù; (ii) la riduzione o il mantenimento in servitù. Il reato è a forma libera.

La prima condotta si intende realizzata in caso di esercizio su una persona dei poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà. La distinzione tra la riduzione ed il mantenimento rileva ai fini dell'individuazione del momento in cui avviene l'esercizio dei poteri corrispondenti: iniziale, con passaggio diretto in schiavitù nel primo caso ed indiretto nel secondo, in cui un soggetto è già stato posto in schiavitù.

La seconda condotta sanziona, invece, la riduzione o il mantenimento in servitù. La condizione di servitù è descritta dal legislatore come lo stato di soggezione generato dall'esercizio di violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- Tratta di persone

Tale reato, previsto dall'articolo 601 cod. pen., assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/quinquies del Decreto 231/2001.

Esso è tipizzato in due fattispecie: (i) la prima consiste nella tratta di chi si trova già in situazione di schiavitù o servitù; (ii) la seconda ha ad oggetto il comportamento di chi si propone di ridurre in schiavitù o in servitù una persona inducendola o costringendola a fare ingresso o soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato ovvero a trasferirsi al suo interno. Quest'ultima ipotesi si connota dell'ulteriore requisito del dolo specifico in quanto la condotta è caratterizzata dall'uso di modalità di coazione tipiche di costrizione quali la violenza, la minaccia, l'abuso di autorità, l'approfittamento di una situazione di minorità fisica o psichica o di una situazione

di necessità, o la promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità.

Nei casi descritti, la condotta rilevante è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.

Sono ritenuti responsabili non soltanto coloro che realizzino direttamente le condotte criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, le condotte medesime.

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

Tale reato, meglio noto come caporalato, è costituito dalla condotta di chi 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Ai sensi dell'art. 603-bis, co. 3, c.p., costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

* * * * *

Descrizione delle aree ed attività a rischio per i reati rilevanti

Le attività che per loro natura sono suscettibili di costituire elementi di un teorico fatto di reato rilevante sono sostanzialmente quelle connesse all'assunzione, alla gestione ed utilizzazione delle risorse umane, dal momento che il rischio di responsabilità per i delitti in questione si può manifestare, anche in concorso con i terzi fornitori o *partner* dell'Ente, ove l'Ente occupi alle proprie dipendenze, o comunque si avvalga di fornitori o si rapporti con *partner* che occupino, lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o non in regola con il permesso di soggiorno o manodopera irregolare o sfruttata in violazione delle normative giuslavoristiche, previdenziali o contributive (ad es. lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o non in regola con il permesso di soggiorno).

- Gestione del personale, tra cui per es.:

- ✓ assunzione o utilizzo di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o non in regola con il permesso di soggiorno e definizione delle relative retribuzioni e dei relativi orari e modalità di lavoro;
 - ✓ sfruttamento illecito di manodopera o utilizzo di manodopera non in regola con le normative giuslavoristiche, previdenziali ed assistenziali;
 - ✓ attività di discriminazione del personale nel luogo di lavoro.
- Attività di negoziazione e/o sottoscrizione di contratti di acquisto e/o di vendita e/o fornitura di beni e/o servizi (ad es. in rapporto con imprese che utilizzano personale d'opera non in regola o proveniente da paesi extracomunitari), tra cui per es.:
 - ✓ investimenti con controparti e stipulazione ed esecuzione di accordi con soggetti terzi per attività in comune e/o accordi di sponsorizzazione;
 - ✓ utilizzo di fornitori, appaltatori o trasportatori che sfruttano illecitamente la manodopera o utilizzano manodopera non in regola con le normative giuslavoristiche, previdenziali ed assistenziali;
 - ✓ sponsorizzazioni o donazioni a favore di soggetti che pongano in essere atti di razzismo o xenofobia;
 - ✓ utilizzo di fornitori, appaltatori o trasportatori che discriminano il personale.

J. In relazione ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Descrizione dei reati

Per praticità si descrivono, di seguito, preliminarmente i delitti in oggetto richiamati dal Decreto 231/2001, teoricamente verificabili nel contesto operativo dell'Ente e, quindi, di volta in volta rilevanti con riferimento alle singole attività a rischio riscontrate.

Tali reati sono previsti dagli articoli 171, comma 1, lett. a-bis); 171, comma 3; 171/bis; 171/ter; 171/septies; 171/octies della Legge 633/1941 (c.d. Legge sul Diritto d'Autore o semplicemente "LDA") ed assumono espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/novies del Decreto 231/2001. Nell'ambito dei reati di cui agli articoli sopra richiamati, sarebbero teoricamente verificabili nel contesto operativo dell'Ente:

- il reato di cui all'art. 171/bis, comma 1, LDA che sanziona la condotta di colui che, al fine di trarne profitto, duplica abusivamente ovvero importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale programmi per elaboratore, ovvero concede gli stessi in locazione in supporti non contrassegnati dalla SIAE;

- il reato di cui all'art. 171/bis, comma 2, LDA che sanziona la condotta di colui che, al fine di trarne profitto, riproduce su supporti non contrassegnati dalla SIAE il contenuto di banche dati.

* * * * *

Descrizione delle aree ed attività a rischio per i reati rilevanti

Con riguardo alle tipologie di reati in questione, in considerazione dell'attività svolta dall'Ente si rileva che si tratta prevalentemente di illeciti conseguenti alla non corretta gestione di licenze per programmi informatici e software e licenze per l'utilizzo di banche dati a pagamento.

OMISSIS